



**PIANO INTEGRATO
DI ATTIVITÀ
E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)
2025-2027
Allegato 2.3.-01**

**Analisi del contesto, metodologia
della prevenzione del rischio
corruttivo, le misure di contrasto
alla corruzione
ed il Piano della Trasparenza
nel Comune di Fiorenzuola d'Arda**



Sommario

2.3. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.....	3
2.3.1. PARTE GENERALE.....	3
2.3.1.1. La normativa di riferimento in materia di anticorruzione e trasparenza.	3
2.3.1.2. Obiettivi strategici dell'Amministrazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.	4
2.3.1.3. La predisposizione della sezione 2.3. del PIAO 2025-2027.....	4
2.3.1.4. Rischi corruttivi e trasparenza in rapporto con il concetto di valore pubblico.....	4
2.3.1.5. Principi guida per la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.	5
2.3.1.6. Oggetto e obiettivi della sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza".....	6
2.3.1.7. Finalità della sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza".....	6
2.3.2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DELLA SEZIONE 2.3. "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" DEL PIAO 2025-2027.	
SOGGETTI COINVOLTI.....	7
2.3.3. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA.....	8
2.3.4. L'ANALISI DEL CONTESTO.....	8
2.3.4.1. L'analisi del contesto esterno.....	8
2.3.4.2. La situazione sociale ed economica del Comune di Fiorenzuola d'Arda.....	10
2.3.4.3. Il contesto interno.....	11
2.3.4.4. La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno.....	12
2.3.4.5. Esiti dell'attuazione della sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026.....	12
2.3.5. LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO.....	13
2.3.6. LA MAPPATURA DEI PROCESSI.....	13
2.3.7. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO.....	14
2.3.7.1. L'identificazione del rischio corruttivo.....	14
2.3.7.2. L'analisi del rischio corruttivo.....	14
2.3.7.3. La ponderazione del rischio corruttivo.....	16
2.3.8. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO.....	16
2.3.9. LE MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.....	17
2.3.9.1. I controlli interni.....	17
2.3.9.2. La formazione in tema di prevenzione alla corruzione, trasparenza e Codice di Comportamento.....	19
2.3.9.3. Il Codice di comportamento.....	20
2.3.9.4. La rotazione del personale.....	21
2.3.9.5. La gestione del conflitto di interesse, con particolare riferimento all'area dei contratti pubblici.....	23
2.3.9.6. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di elevata qualificazione.....	24
2.3.9.7. Conferimento ed autorizzazioni di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti.....	26
2.3.9.8. Attività successiva alla cessazione del servizio (pantouflage).....	27
2.3.9.9. Formazione di commissioni di gara, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi direttivi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione.....	29
2.3.9.10. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower).....	30
2.3.9.11. Sottoscrizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.....	33
2.3.9.12. Monitoraggio del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti.....	34
2.3.9.13. Misure antiriciclaggio.....	35
2.3.9.14. Misure anticorruzione e trasparenza, con riferimento alle società partecipate e agli enti controllati e partecipati.....	37
2.3.10. IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA.....	39
2.3.10.1. La trasparenza come misura generale di prevenzione e contrasto della corruzione.....	39
2.3.10.2. L'accesso civico.....	39
2.3.10.3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).....	40
2.3.10.4. I rapporti tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente.....	41
2.3.10.5. Fasi e soggetti responsabili della trasparenza.....	41
2.3.10.6. La trasparenza a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 495/2024.....	41
2.3.10.7. Il sistema di monitoraggio interno della trasparenza.....	42
2.3.10.8. Misure di tutela della trasparenza per l'anno 2025.....	42
2.3.11. IL COLLEGAMENTO TRA LE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E IL PNRR.....	43
2.3.12. IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA SEZIONE 2.3. "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" DEL PIAO 2025-2027.....	44
2.3.12.1. Livelli di monitoraggio.....	44
2.3.12.2. Strumenti di controllo di secondo livello.....	45



2.3. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.

2.3.1. PARTE GENERALE.

2.3.1.1. La normativa di riferimento in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si è aperta la nuova sfida che le Pubbliche Amministrazioni, coinvolte per combattere il dilagare di un sistema di corruzione sempre più rilevante, devono affrontare.

In data 11 settembre 2013, da parte della Autorità nazionale anticorruzione, è stato approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla Legge n. 190/2012. Il PNA è un atto d'indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, ha approvato il PNA 2022, che ad oggi, unitamente al PNA 2019; all'aggiornamento del PNA 2022 approvato con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, e agli *"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022"*, rappresenta uno strumento indispensabile per la corretta impostazione della Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO, per i Comuni aventi un numero di dipendenti superiore a 50.

Lo scenario in cui si colloca il PNA 2022 è particolare, vista l'attuale e complessa fase storica caratterizzata dalle diverse riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia mediante il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con cui si intende superare la situazione di crisi post pandemia. L'ingente flusso di denaro a disposizione e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per diminuire le tempistiche di realizzazione di diversi interventi previsti nel Piano, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi: gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidendo in modo significativo sull'innovazione e sull'organizzazione di ciascun Ente.

Il D.L. n. 80/2021 recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* convertito in Legge n. 113/2021, all'art. 6 ha introdotto la previsione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" (PIAO), quale piano triennale con cui ogni pubblica amministrazione è tenuta a definire, tra gli altri, *"gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione"* (comma 2, lett. d). L'art. 1, lett. D) del D.P.R. 81/2022 con cui è stato adottato il *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"* ha individuato, tra i documenti assorbiti dal PIAO, il PTPCT disponendo l'abrogazione dei relativi adempimenti temporali. La riforma è stata prevista nell'ambito del Milestone M1C1-56, Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede una serie di misure atte a garantire la riforma del pubblico impiego e la semplificazione delle procedure. L'obiettivo del legislatore è coerente con quanto in più sedi evidenziato anche da ANAC circa la necessità di mettere a sistema gli strumenti di programmazione e di coordinare fra loro il (già) Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ed il Piano della performance, in quanto funzionali ad una verifica dell'efficienza dell'organizzazione nel suo complesso, nonché a sottolineare la rilevanza dell'integrazione dei sistemi di *risk management* con i sistemi di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno delle amministrazioni.



2.3.1.2. Obiettivi strategici dell'Amministrazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La promozione di maggiori livelli di attuazione della normativa anticorruzione e di trasparenza costituisce una priorità dell'Amministrazione e si traduce nei seguenti obiettivi strategici ed operativi indicati nella Nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 19/12/2024, così da rappresentare impulso per i conseguenti obiettivi organizzativi e individuali da recepire e rendere operativi:

Indirizzo strategico		Obiettivi strategici
<i>Garantire la regolarità amministrativa, l'efficienza e la trasparenza dell'Ente, favorendo l'attuazione di strumenti di partecipazione per i cittadini</i>	11.1. Un Comune efficiente, trasparente e vicino ai cittadini	11.1.1. Garantire in modo sistematico la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, favorendone la semplificazione, la trasparenza e la tempestività
		11.1.2. Promuovere in forma sistematica e costantemente monitorata l'attuazione della normativa anticorruzione
		11.1.3. Rendere il Comune protagonista nella promozione della cittadinanza responsabile

Programma operativo
Nel periodo di vigenza della presente sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027, verranno implementate le mappature dei rischi corruttivi nei processi amministrativi e sarà ottimizzata l'efficacia delle misure previste nella presente sezione; verrà inoltre promossa l'efficienza e l'operatività del Regolamento comunale sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, anche nell'ottica di una più pregnante integrazione complessiva tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed i sistemi di controllo interno. In un'ottica di trasparenza, semplificazione e miglioramento dell'azione amministrativa, diverrà sempre più centrale il tema della customer satisfaction, al fine di permettere una valutazione dell'effettiva qualità del servizio erogato all'utenza, anche attraverso la redazione di una Carta dei servizi e degli standard di qualità dell'Ente.

2.3.1.3. La predisposizione della sezione 2.3. del PIAO 2025-2027.

La sezione del PIAO 2025-2027 è stata predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Fiorenzuola d'Arda, Dr.ssa Marilena Calmi, con il diretto coinvolgimento degli organi amministrativi, del Segretario generale e di tutti i Responsabili di Settore, sulla base dei summenzionati obiettivi strategici ed operativi da perseguire per la prevenzione della corruzione e per l'attuazione degli obblighi di trasparenza, contenuti nella Nota di Aggiornamento del DUP 2025-2027 - approvato con delibera di Consiglio comunale n. 62 del 19/12/2024 - e finalizzati a favorire la creazione di Valore Pubblico, anche con obiettivi di trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione.

Nell'elaborazione del presente documento sono state prese in considerazione le risultanze delle seguenti attività:

- analisi del contesto interno ed esterno;
- valutazione del rischio attraverso la mappatura dei processi (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) con conseguente individuazione e programmazione delle misure di prevenzione;
- esiti dell'attuazione della sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, secondo una logica di miglioramento progressivo.

Particolare attenzione è stata posta nel rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione, con riferimento alla gestione degli appalti pubblici e di quei processi in cui sono gestite ingenti risorse finanziarie anche derivanti dal PNRR e dai fondi strutturali.

2.3.1.4. Rischi corruttivi e trasparenza in rapporto con il concetto di valore pubblico.

L'attuale fase storica, caratterizzata dal PNRR e dal conseguente impegno di ingenti risorse finanziarie e da deroghe alla disciplina ordinaria, rende ancora più importante la programmazione e l'attuazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione: la corretta predisposizione di tali misure è in grado di contribuire



ad una rinnovata sensibilità in cui questo tema va considerato in modo prioritario ed ordinario nell'impostazione della condotta amministrativa, per il miglior funzionamento dell'Amministrazione al servizio di cittadini e imprese. Le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza risultano essenziali per raggiungere l'orizzonte del Valore Pubblico, inteso come miglioramento del livello di benessere economico-sociale della comunità, e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi. In quest'ottica, la prevenzione della corruzione detiene natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale, contribuendo infatti a generare Valore Pubblico riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa.

2.3.1.5. Principi guida per la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

In via generale, nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo rispetto alla sezione 2.3. del PIAO 2025-2027, si confermano i seguenti principi guida:

Principi strategici	Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo	L'organo di indirizzo politico-amministrativo deve assumere un ruolo pro-attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
	Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio	La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il Responsabile per la prevenzione della corruzione ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione dei Responsabili di Settore, di tutto il personale dell'Ente e degli organi di valutazione e di controllo.
Principi metodologici	Contestualizzazione	L'analisi del contesto esterno ed interno diventa presupposto dell'intero processo di pianificazione per elaborare la presente sezione del PIAO in base alle specificità dell'Ente.
	Gradualità	Le diverse fasi di gestione del rischio possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.
	Selettività	Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.
	Integrazione	La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nella presente sezione devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance.
	Miglioramento e apprendimento continuo	La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.



Principi realizzativi	Effettività	La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.
	Generazione di valore pubblico	La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle Pubbliche Amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

2.3.1.6. Oggetto e obiettivi della sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza".

Questa sezione individua il grado di esposizione dell'Amministrazione al rischio di corruzione e indica gli interventi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio nonché contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Le misure si sostanziano:

- in misure di carattere organizzativo, oggettivo;
- in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul suo funzionamento. Tali misure preventive prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e/o dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti i quali, benché diversi da quelli aventi natura corruttiva, sono comunque contrari a quelli propri di un funzionario pubblico quali previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, ivi compresa l'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Al fine di identificare le misure organizzative e comportamentali soprarichiamate più efficaci, questa sezione riporta i criteri di valutazione e la modalità di gestione del rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende:

- l'analisi del contesto (interno ed esterno),
- la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio)
- il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

2.3.1.7. Finalità della sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza".

L'adozione della presente sezione del PIAO, oltre che costituire un fondamentale documento programmatico, rappresenta per il Comune di Fiorenzuola d'Arda un'importante occasione per l'affermazione delle pratiche di "buona amministrazione", evidenziando la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di stabilire e indicare interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, promuovendo e attuando altresì un collegamento tra corruzione, trasparenza, controllo e performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale". La presente sezione è stata predisposta secondo un'ottica di revisione e adeguamento alle più recenti indicazioni di legge non meramente adempimentale, bensì volta al presidio efficace diretto a prevenire il fenomeno corruttivo perseguendo il raggiungimento delle seguenti finalità:

- riaffermare il principio costituzionale della "buona amministrazione" (buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa);

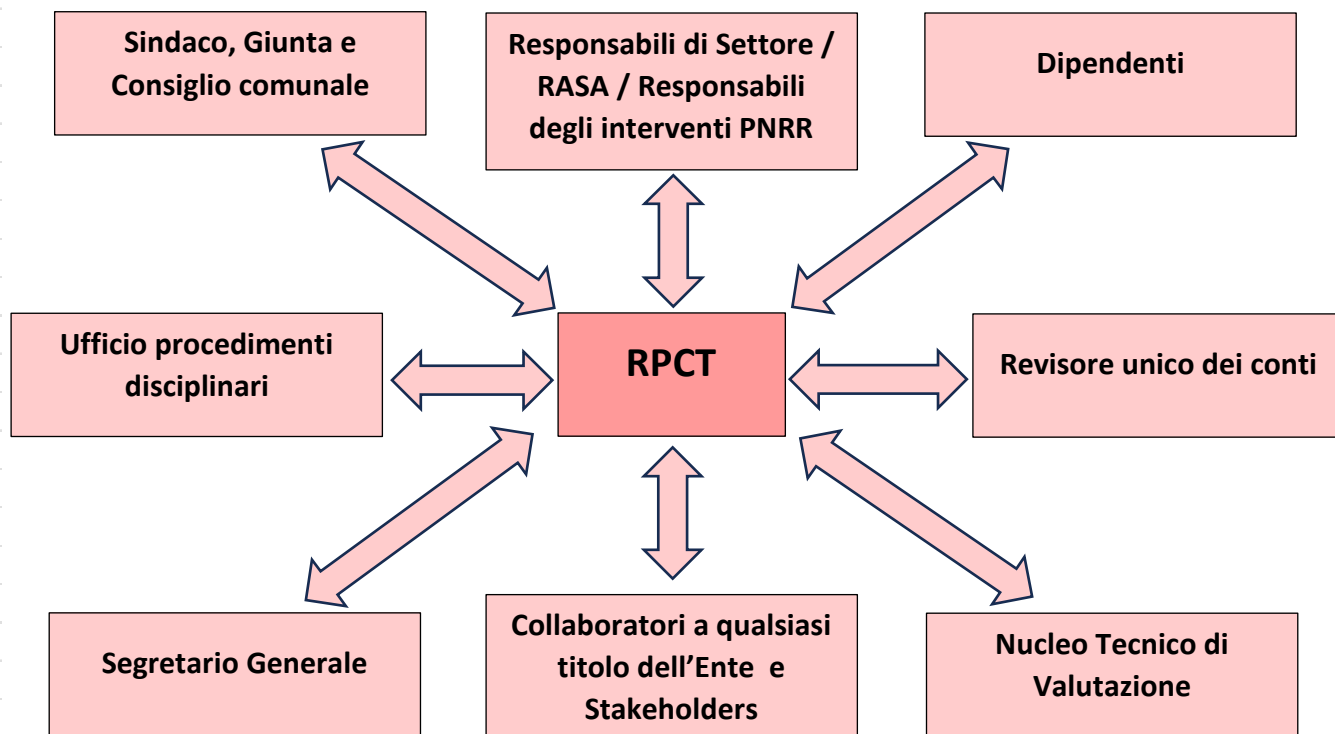


- creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi con l'intento di mantenere alta l'attenzione di tutto il personale su questi temi, affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano al lavoro all'interno dell'Ente e conseguentemente, al miglioramento del Piano (integrazione e coordinamento con il Piano della Performance);
- contribuire alla crescita economica e sociale del territorio e della comunità;
- mantenere il ruolo dei funzionari pubblici nel senso di "servitori della Nazione".

2.3.2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DELLA SEZIONE 2.3. "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" DEL PIAO 2025-2027. SOGGETTI COINVOLTI.

Nella sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 sono stati indicati i soggetti che a vario titolo concorrono alla strategia di prevenzione della corruzione nel Comune di Fiorenzuola d'Arda, con i relativi compiti e responsabilità. L'importante ruolo di impulso e coordinamento del sistema di prevenzione che è affidato al RPCT, con riferimento sia alla fase di predisposizione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO che a quella di monitoraggio, non deve essere, infatti, inteso come una deresponsabilizzazione di altri attori. Solo con la partecipazione attiva di tutti coloro, a vario titolo coinvolti o responsabili delle attività dell'amministrazione locale, è possibile conseguire una migliore condivisione degli obiettivi e la diffusione delle "buone pratiche", per una maggiore e concreta efficacia degli strumenti e delle azioni realizzate. La collaborazione fra questi soggetti deve essere continua e riguardare l'intera attività di predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione, contribuendo a creare un contesto istituzionale e organizzativo di reale supporto al RPCT.

Di seguito si rappresentano schematicamente i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione.



Il processo di adozione della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" è altresì accompagnato e supportato da un'azione di coinvolgimento diretto della cittadinanza e dei portatori di interesse, dimensione che assume rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione, attraverso la predisposizione di un avviso pubblico di consultazione, volto a sollecitare la società civile e le organizzazioni



portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del documento, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. L'azione di coinvolgimento nel concorso al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente documento si è tradotta in una forma di consultazione pubblica mediante pubblicazione, all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, di apposito avviso, prot. n. 43923 del 3 dicembre 2024, che invitava tutti i soggetti interessati a presentare eventuali proposte ed osservazioni per la predisposizione della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027 entro il termine del 3 gennaio 2025. Entro il predetto termine non sono pervenute proposte ed osservazioni. Una volta approvato, il PIAO contenente la sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" viene pubblicato permanentemente all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sottosezione "Documenti di programmazione strategico-gestionali", nonché trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022, convertito con modificazioni nella legge n.113/2021.

2.3.3. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.

L'obiettivo è quello di organizzare azioni e misure in grado di eliminare o di ridurre le probabilità che il rischio corruzione si verifichi.

L'insieme delle attività coordinate per tenere sotto controllo l'attività amministrativa e gestionale, con riferimento, nella fattispecie in esame, al rischio corruzione si articola nelle seguenti fasi:

1. Analisi del contesto (interno ed esterno)
2. Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio)
3. Trattamento del rischio (individuazione e programmazione delle misure di prevenzione).

2.3.4. L'ANALISI DEL CONTESTO.

L'ANAC ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un documento contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

2.3.4.1. L'analisi del contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno ha principalmente due obiettivi:

- il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Un'importante fonte per comprendere il contesto è in cui operano fenomeni corruttivi è il dato – relativo al primo semestre 2024 - riferito agli **atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali**, documento redatto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza della Direzione centrale della Polizia criminale. Il report, che analizza elementi informativi raccolti attraverso le Prefetture, mostra un andamento nazionale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023.

Si rileva, in particolare, a livello nazionale, un aumento del 26,7% degli eventi, essendo stati registrati 327 episodi di intimidazione, a fronte dei 258 censiti nel primo semestre 2023. Tra questi 327 atti intimidatori,



135 presentano matrice ignota (41,3%); 78 detengono natura privata (23,9%); 46 sono riconducibili a tensione politica (14,1%) e 37 a tensioni sociali (11,3%); 30 sono riconducibili ad azioni di criminalità comune (9,2%) e infine uno è riconducibile alla criminalità organizzata (0,3%). Il trend in aumento di questi fenomeni non viene confermato a livello regionale, in quanto in Emilia-Romagna, dai 15 casi rilevati nei primi sei mesi del 2023, si è passati ai 12 casi rilevati nello stesso periodo del 2024, dato ben lontano dai 50 casi registrati in Puglia, Regione dove si è registrato il maggior numero di atti intimidatori nei confronti di Amministratori locali nel primo semestre del 2024.

Gli amministratori locali vittime di atti intimidatori sono riconducibili principalmente alle categorie dei Sindaci, anche metropolitani (179 casi, 54,7%); Consiglieri comunali, anche metropolitani (70 casi, 21,4%) e componenti della Giunta comunale (50 casi, 15,3%). I sindaci si confermano gli amministratori maggiormente interessati dal fenomeno, sia a livello nazionale che nel contesto emiliano-romagnolo, in cui sono 9 i casi di Sindaci vittime di atti intimidatori, a fronte di un caso che ha interessato un Consigliere comunale e due casi che hanno interessato componenti della Giunta comunale.

Il modus operandi più frequente nel I semestre 2024 è costituito dalla pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui social network/web (86 episodi: 26,3%, di cui 48 mediante Facebook), seguito dalla voce "altre modalità" (modalità di esecuzione quali danneggiamenti dei beni pubblici/privati, che registrano 69 casi: 21,1%); seguono le aggressioni verbali (44 casi: 13,5%), le scritte sui muri/imbrattamenti (42 casi: 12,8 %), l'invio di missive presso abitazioni/uffici (35 casi: 10,7%), l'utilizzo di materiali/liquidi incendiari (17 casi: 5,2%), le aggressioni fisiche (13 casi: 4 %), l'invio di bossoli/proiettili (6 casi: 1,8%), l'utilizzo di armi/ordigni/esplosivi (6 casi: 1,8 %), l'invio di parti di animali (4 casi: 1,2 %), l'uso di tv/radio/stampa (3 casi: 0,9 %) e le intrusioni/effrazioni (2 casi: 0,6 %).

Un importante apporto all'analisi del contesto esterno, riferito ai fenomeni criminali specifici del territorio, è fornito dai dati contenuti in documenti di indagine nazionali, in particolare dalle **Relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia**: nell'ultima pubblicata, relativa al secondo semestre del 2023, in riferimento alla situazione generale della criminalità organizzata nella Regione si conferma la propensione delle organizzazioni mafiose ad infiltrarsi nell'economia legale e nella Pubblica Amministrazione, mentre si conferma il prevalente interesse delle organizzazioni di etnia straniera nel narcotraffico, nello spaccio di stupefacenti oltre che nello sfruttamento della prostituzione. Nella Regione sono presenti organizzazioni criminali di origine calabrese, campana e siciliana nonché quelle composte da soggetti stranieri. Le organizzazioni criminali straniere presenti in Emilia Romagna appaiono interessate prevalentemente al settore del traffico di droga e sono arrivate progressivamente nel tempo ad occupare spazi in passato di pertinenza delle compagini criminali autoctone ora maggiormente vocate ad attività di infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale.

L'epicentro della presenza 'ndranghetista sul territorio regionale è rappresentato dalla provincia di Reggio Emilia, ma si proietta nelle province di Parma, Modena e Piacenza, già teatro di vicende criminali oggetto di plurime pronunce giudiziarie riconducibili tutte al processo "Aemilia". I temi della tutela della legalità e della lotta alla criminalità organizzata rimangono infatti particolarmente centrali anche sul territorio piacentino, tanto che venerdì 6 dicembre 2024 il Prefetto Paolo Ponta, il Presidente del Tribunale Stefano Brusati ed il Procuratore della Repubblica di Piacenza Grazia Pradella hanno sottoscritto un **Protocollo** volto a implementare il circuito comunicativo tra i rispettivi Uffici, **nell'ambito dell'attività di prevenzione antimafia e di tutela della legalità**, anche con riferimento all'azione istruttoria del Gruppo Interforze Antimafia, che coadiuva il Prefetto nelle operazioni di verifica propedeutiche al rilascio dell'informazione antimafia. Tale intesa rafforza la consolidata collaborazione tra Prefettura ed Uffici Giudiziari, rendendo ancora più efficace la cooperazione - nel rispetto delle specifiche competenze - tra le Istituzioni quotidianamente impegnate, su più fronti, nel contrasto alla criminalità organizzata.

Infatti Piacenza, pur non essendo tra le province più interessate dalle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, richiede comunque di non abbassare la guardia, anche perché è circondata da province maggiormente interessate da questo fenomeno e confina con la regione Lombardia dove l'infiltrazione mafiosa ha già causato notevoli ripercussioni sul sistema sociale ed economico.



Tra le notizie rilevanti riportate dagli organi di stampa locale durante l'anno 2024, un primo evento meritevole di attenzione sul territorio piacentino è stato, nel mese di agosto, l'arresto di un medico di base accusato di corruzione, spaccio di sostanze stupefacenti, falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato¹: il medico prescriveva con regolarità oppiacei a giovani stranieri, privi di patologie cliniche e assuntori abituali di altre droghe dietro il pagamento di somme di denaro. Attraverso le indagini, i poliziotti della Questura emiliana hanno inoltre messo in risalto l'attività illegale anche di un secondo medico di famiglia, indagato per gli stessi reati. L'attività investigativa ha avuto origine dalle segnalazioni di un farmacista insospettito dalle continue ricette mediche di oppiacei presentate da ragazzi di giovane età e apparentemente in perfetta salute. I farmaci venivano rivenduti sul mercato piacentino alimentando anche il mercato della droga locale. Il medico arrestato inoltre, sempre ottenendo somme di denaro in cambio, era solito rilasciare certificati di malattia senza visitare i pazienti e lasciando decidere a loro la relativa prognosi. È in fase di quantificazione quindi, il danno per il Servizio sanitario nazionale.

Solo alcuni giorni dopo, un dirigente medico dell'Azienda Usl di Piacenza è finito agli arresti domiciliari per peculato e truffa². Coordinate dalla procura di Piacenza, le indagini dei militari - avviate alla fine del 2023 e proseguite sino a maggio del 2024 - sono state eseguite anche con intercettazioni telefoniche e video ambientali, oltre che con l'acquisizione di atti negli uffici dell'Asl. I carabinieri hanno così documentato le azioni illecite messe in atto dal medico. Il dirigente è accusato di essersi appropriato di somme di denaro che, almeno in parte, dovevano essere versate all'Azienda se fosse stato eseguito il percorso lecito, ossia quello previsto per le prestazioni in intramoenia per cui è autorizzato, nonché di alcune confezioni di farmaci prelevati personalmente e illegalmente dalla farmacia interna e successivamente consegnati ai pazienti visitati nell'ambito dell'attività illecita.

A settembre, inoltre, i poliziotti della Squadra mobile di Piacenza, Parma, Lodi e Pavia hanno effettuato una serie di perquisizioni e indagato 16 persone tra dipendenti pubblici, imprenditori e professionisti, accusati a vario titolo per reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione e falso in atto pubblico³. L'indagine riguarda in particolare alcuni dipendenti dell'Ausl di Piacenza che, insieme ad alcuni liberi professionisti, avrebbero fornito, in cambio di ricompense, certificazioni per risolvere i problemi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di alcuni imprenditori.

Da sottolineare che nell'anno 2024 il Legislatore è intervenuto con modifiche legislative che hanno introdotto significative modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, influenzando la responsabilità degli enti prevista dal D. Lgs. 231/2001. Nello specifico, è stato introdotto (L. 8.8.2024, n. 112) all'art.314 bis c.p. il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (Fuori dei casi previsti dall'articolo 314 c.p.); è stato abrogato il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p. ed è stato modificato il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p. (L. 9.8.2024, n. 114).

Da evidenziare infine che nel 2024 non sono stati registrati reati di corruzione all'interno del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

2.3.4.2. La situazione sociale ed economica del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Per l'analisi dei dati relativi al *contesto economico, sociale e culturale* sono state considerate le informazioni raccolte nei documenti di pianificazione e programmazione propri dell'Ente ed in particolare nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e nella sua Nota di Aggiornamento 2025-2027 all'interno della Sezione Strategica (SeS) del Documento (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2024 e pubblicata sul sito dell'Ente, in Amministrazione trasparente, al seguente link: <http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/atto/show/377110?search=&idSezione=70&activePage=&sort=>)

¹ Fonte Polizia di Stato: <https://www.poliziadistato.it/articolo/3280672f287931377245242491>

² Fonte Ansa: https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2024/08/08/visite-private-in-orario-ausl-medico-finisce-ai-domiciliari_9bcc874b-cc9a-4710-aa05-425120c05951.html

³ Fonte Polizia di Stato: <https://www.poliziadistato.it/articolo/operazione-anticorruzione-nella-sicurezza-sul-lavoro>



2.3.4.3. Il contesto interno.

Per la predisposizione della sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025-2027 sono stati prese in considerazione e analizzate le seguenti variabili di contesto interno (si rinvia per il dettaglio ai documenti interni e agli altri strumenti di programmazione sviluppati dall’Ente quali la Nota di Aggiornamento al DUP, il Bilancio di previsione, il PIAO 2025-2027, la Relazione della Performance 2023), nell’ottica di valorizzazione informativa della sinergia fra i differenti documenti predisposti dall’Ente.

Variabili considerate per l'analisi del contesto interno	Rimandi ai documenti ed agli strumenti di programmazione che ne contengono la descrizione in forma estesa
Composizione, numerosità e ruolo specifico degli organi di indirizzo	Sito Comunale - Sezione Casa di Vetro - Amministrazione trasparente
Composizione della struttura organizzativa: - N. 83 dipendenti a tempo indeterminato; - n. 2 dipendenti a tempo determinato; - Segretario generale. Funzione gestita in forma associata con il Comune di Carpaneto Piacentino, ai sensi della Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 12 ottobre 2022 (decorrenza 1° novembre 2022-31 dicembre 2027), che prevede un'uguale distribuzione (50 %) della presenza del Segretario Generale in ciascuno dei Comuni convenzionati; - I titolari di incarichi di elevata qualificazione (conferiti a personale di ruolo) sono 6. Tra questi è stato nominato un Vicesegretario.	PIAO 2025-2027, sezione 3. Organizzazione e capitale umano.
Dati inerenti alla quantità e qualità del personale, delle conoscenze, dei sistemi e delle tecnologie	PIAO 2025-2027, sezione 3. Organizzazione e capitale umano.
Dati inerenti alla cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica	Report controlli interni; Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione relativa all'anno 2024
Informazioni relative al sistema e ai flussi informativi, sia formali che informali dei processi decisionali	Audit dei Responsabili dei Settori
Rete delle più significative relazioni interne ed esterne dell'ente	Audit dei Responsabili dei Settori

Ai fini della predisposizione della sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025-2027 si è inoltre tenuto conto della presenza delle seguenti unità istituzionali aventi indirizzo decentrato rispetto alla sede centrale dell’Ente.

Unità istituzionale	Tipologia Unità	Riferimenti	Servizi e attività
Sede comunale	Centrale	Piazzale S. Giovanni, 2	Attività degli organi legislativi ed esecutivi centrali e locali; amministrazione finanziaria
Asilo nido comunale	Periferica	Via Ugo Foscolo,15	Servizi di Asilo nido, assistenza diurna minori e disabili
Campo sportivo comunale	Periferica	Via Campo Sportivo, 1	Gestione di impianti sportivi
Cimitero comunale	Periferica	Via S. Maria Piccola	Servizi di pompe funebri e attività connesse
Magazzino operai	Periferica	Via Giovanni XXIII	Magazzini di custodia e deposito (anche per conto terzi)
Polizia municipale	Periferica	Largo Gabrielli 2	Ordine pubblico e sicurezza
Servizi di assistenza sociale	Periferica	Corso Garibaldi 46	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili



2.3.4.4. La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno.

L'analisi del contesto esterno evidenzia quanto, per contrastare la diffusione di fenomeni corruttivi purtroppo diffusi sul territorio regionale ed anche limitatamente al contesto locale, sia doveroso attuare le necessarie misure, relativamente in particolare agli appalti: una questione che assume particolare rilievo nell'attuale epoca caratterizzata dai progetti finanziati dal PNRR, e in cui si impone all'Amministrazione di adottare misure di contrasto alla corruzione e ai fenomeni corruttivi in genere, al fine di evitare che le ingenti risorse finanziarie e le misure di sostegno a favore delle imprese offrano lo spunto per una maggiore penetrazione nel tessuto sociale ed economico della città della criminalità organizzata. Occorrerà pertanto porre particolare attenzione alle dinamiche dell'economia del territorio, individuando i flussi finanziari "anomali" in quanto probabili proventi da attività illecite e da azioni di riciclaggio, monitorando sia l'ambito degli appalti pubblici che quello legato ai finanziamenti, in particolare con i fondi del PNRR.

2.3.4.5. Esiti dell'attuazione della sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026.

Il livello di attuazione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 dell'11 aprile 2024, all'esito del monitoraggio annuale risulta adeguato rispetto alle misure anticorruttive previste, grazie all'azione di impulso svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nei confronti dei Funzionari Responsabili E.Q. di Settore al fine di condividere con gli stessi lo stato di attuazione delle misure programmate mediante confronti interni e report semestrali. Gli stessi incontri tra il RPCT e i Funzionari Responsabili E.Q. di Settore sono stati un'importante occasione per sensibilizzare i partecipanti sulla necessità di operare un miglioramento continuo delle modalità di lettura dei rischi e delle misure corrispondenti e per promuovere la comune sinergia.

Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di trasparenza, si rileva un buon livello dell'adempimento, nonostante le difficoltà derivanti dalla notevole quantità di dati oggetto di pubblicazione. All'esito della verifica degli adempimenti in ordine agli obblighi di pubblicazione, effettuata sia in sede dei controlli interni che della compilazione della griglia della Trasparenza, nel caso di riscontrato inadempimento, i Funzionari Responsabili di Settore hanno provveduto alle doverose pubblicazioni. Risulta pervenuta nell'anno 2024 una richiesta di accesso civico semplice, che ha dato corso ad un adeguamento della pubblicazione dei dati.

La formazione in materia di prevenzione della corruzione è stata erogata in presenza a tutto il personale dipendente dell'Ente da una società di formazione esterna. Si è ritenuto di procedere ad attivare, anche per l'annualità 2024, un'iniziativa formativa in house in materia di anticorruzione, idonea a garantire a ciascun dipendente dell'Ente, nessuno escluso, una formazione adeguata in materia di anticorruzione, trasparenza e Codice di Comportamento dei dipendenti, ed al contempo elaborata sulle particolari specificità e peculiarità dell'Ente stesso.

Tra le misure che hanno favorito il funzionamento del sistema si evidenziano inoltre le azioni relative ai controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti, che hanno consentito il monitoraggio concreto dei diversi processi amministrativi dell'Ente e dei livelli di rischio ad essi connessi. Nel corso del 2024 si evidenzia tuttavia che la molteplicità degli adempimenti in capo alla figura del RPCT è risultata fattore ostacolante per una sua azione ancora più incisiva.

Per ciascun Funzionario Responsabile di Settore, è inoltre risultato difficoltoso adempiere all'obbligo di adottare misure alternative alla rotazione ordinaria tali da garantire la riduzione del rischio, attraverso la promozione di modalità operative in grado di favorire una maggiore condivisione delle attività e trasparenza, quali:

- a) l'attenzione ad una corretta articolazione dei compiti e delle competenze del personale del Settore preordinata ad evitare il concentrarsi di più mansioni in un unico soggetto;
- b) meccanismi di condivisione e compartecipazione del personale, in ambiti specifici e per particolari procedimenti, e la rotazione di più soggetti responsabili dell'istruttoria, tali da esercitare un controllo sul reciproco operato atto a prevenire situazioni di accentramento.



Ciò soprattutto in considerazione delle necessarie specificità delle competenze possedute dal già esiguo personale a disposizione dell'Ente, tenuti altresì presenti i notevoli carichi di lavoro instauratisi anche a seguito dei nuovi adempimenti legati ai progetti finanziati dai fondi del PNRR.

Nel corso del 2024 non sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per eventi corruttivi. Tuttavia si segnala l'avvio di n. 1 procedimento disciplinare, concluso nel corso dello stesso anno, per violazione del Codice di comportamento, senza rilievo penale. Si rileva che nel corso del 2024 non sono pervenute segnalazioni da parte di whistleblower.

Per l'annualità 2024 si rappresenta infine che con Deliberazione di Giunta comunale n. 155/2023, avente decorrenza dal 1° gennaio 2024, si è provveduto alla riorganizzazione della struttura dell'Ente, mediante l'articolazione su sei Settori anziché sette: il Servizio Risorse umane è stato ricompreso nel Settore Economico-finanziario, mentre il Servizio Cultura è stato accorpato al Settore Servizi ai cittadini e alle imprese. Questa riorganizzazione è stata pertanto tenuta in considerazione sia nell'aggiornamento ed ottimizzazione della mappatura dei processi, sia per quanto riguarda la ripartizione delle competenze in materia di responsabilità sugli obblighi di trasparenza.

2.3.5. LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO.

Oltre alle quattro aree di rischio "obbligatorie" per tutte le Amministrazioni, sono state individuate come sensibili alla corruzione alcune aree "generali", nonché alcune aree di rischio "specifiche". Di seguito l'elenco completo delle aree ritenute a rischio:

Aree di rischio obbligatorie	A	Acquisizione e progressione del personale
	B	Contratti pubblici
	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Aree di rischio generali	E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	G	Incarichi e nomine
	H	Affari legali e contenzioso
Aree di rischio specifiche	I	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari
	J	Gestione dei rifiuti
	K	Pianificazione urbanistica

2.3.6. LA MAPPATURA DEI PROCESSI.

La metodologia utilizzata per la mappatura dei processi è in continuità con quella individuata in fase di predisposizione dei precedenti piani comunali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, ma come revisionata dal PNA 2019 (in special modo all'Allegato 1), ovvero:

- i rischi sono stati individuati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che ribadisce di condurre l'analisi del rischio secondo un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione (l'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro). Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio;

- quindi per ciascun procedimento è stata effettuata una dettagliata e analitica mappatura dei processi d'intesa con i Responsabili di Settore nella quale sono stati stimati il valore della probabilità, (che tiene conto, tra gli altri fattori, della discrezionalità e della complessità del processo e dei controlli vigenti, mentre l'impatto è misurato in termini economici, organizzativi e reputazionali) e il valore dell'impatto di eventuali eventi corruttivi e le misure analitiche di prevenzione e contrasto;



- quanto alla valutazione del rischio - macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio) - ciascun servizio ha effettuato la valutazione per i processi/attività di propria competenza, compresi quelli trasversali ovvero di competenza di tutti i servizi e per i processi/attività trasversali la sintesi della valutazione è stata effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

2.3.7. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO.

La valutazione del rischio è contenuta nell'**Allegato 2.3.02 – “Mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi”**. L'attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun procedimento o fase di procedimento mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

2.3.7.1. L'identificazione del rischio corruttivo.

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione degli eventi rischiosi richiede che, per ciascun processo o fase di processo, siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, anche con riferimento agli specifici incarichi di elevata qualificazione presenti e i procedimenti/processi quali unità di analisi. L'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi a processi dell'Amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. In questa fase il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari Responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è richiesto al RPCT, un atteggiamento attivo, attento ad individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dagli uffici e ad integrare, eventualmente, il catalogo dei rischi. Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario:

1. definire l'oggetto di analisi;
2. utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
3. individuare i rischi e formalizzarli nella sezione 2.3.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Dopo la “mappatura-catalogo dei rischi” l'oggetto di analisi può essere l'intero processo; ovvero le singole attività che compongono ciascun processo. Considerata la dimensione organizzativa di questo Ente si ritiene che allo stato attuale l'oggetto di analisi più congruente risulti il processo.

Nel presente documento l'attività di identificazione dei rischi è stata svolta consultando i Funzionari Responsabili di Settore per l'area di rispettiva competenza. Si sono tenuti in considerazione gli apporti di tutti gli uffici quanto alla conoscenza diretta dei singoli processi e attività e delle relative criticità.

2.3.7.2. L'analisi del rischio corruttivo.

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.

L'analisi dei “fattori abilitanti” la corruzione è volta a comprendere i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Per ciascun rischio i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio introducendo, come già anticipato, gli indicatori qualitativi previsti dal PNA 2019 (vedi infra). Il livello di rischio ha lo scopo di *individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione*. Per ciascun rischio catalogato infatti occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto al fine di *individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione*. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT. Quanto ai criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto la stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli



vigenti. L'impatto si misura in termini di *impatto economico*, *impatto organizzativo*, *impatto reputazionale*. In questa fase occorre innanzitutto procedere alla scelta dell'approccio valutativo che può essere:

- qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici
- quantitativo: si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Nella presente sezione 2.3. del PIAO 2025-2027 si è utilizzato il metodo di tipo qualitativo, come di seguito rappresentato:

Fasi e azioni	Oggetto e descrizione della fase	
1. Individuazione dei criteri di valutazione Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nell'allegato metodologico 1 al PNA 2019, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators).	Per identificare gli indicatori di rischio si è fatto riferimento alle seguenti dimensioni o indicatori qualitativi per le motivazioni riportate di seguito:	
	1. Livello di interesse "esterno"	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
	2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
	3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
	4. Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
	5. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, Aggiornamento e monitoraggio del piano	La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
2. Rilevazione dei dati e delle informazioni	La rilevazione dei dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio è stata coordinata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment). Nella presente sezione 2.3. si è optato per un approccio di autovalutazione sostenuto, per quanto possibile, da "dati oggettivi" in possesso dell'Ente – da parte dei responsabili degli uffici coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, e supportato da personale del Settore Affari Generali, il quale ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".	
3. Formulazione di un giudizio sintetico	Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring).	

La misurazione del rischio è la fase in cui per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare – come è stato scelto – una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.

Livello di rischio corrispondente	Sigla
Rischio basso	B
Rischio medio	M
Rischio alto	A



Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si può così pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in questo caso, è stata utilizzata quale strumento una scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

Al riguardo si è tenuto conto delle raccomandazioni dell'ANAC qualora per un dato processo fossero ipotizzabili più eventi rischiosi con diversi livelli di rischio, si è fatto riferimento al valore di rischio più alto. Le valutazioni complessive per singolo processo sono riportate, unitamente ad una chiara e sintetica motivazione, nell'**Allegato 2.3.02 – “Mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi”**.

2.3.7.3. La ponderazione del rischio corruttivo.

L'ultima fase della valutazione del rischio è la ponderazione del rischio, che consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio è di *“agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”* (UNI ISO 31000:2010 Gestione del rischio – Principi e linee guida). L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi. Tale trattamento comprende la definizione:

- delle azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio. Al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione ivi compresa l'eventuale decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”. Un concetto cruciale nello stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo, ossia del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate. Anche la ponderazione è svolta sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
- delle priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto; nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tenere conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata (livello di rischio A) fino ad arrivare al trattamento di quelle di rischio più contenuto (livelli di rischio M e B).

2.3.8. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO.

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Il trattamento del rischio è pertanto la fase volta ad *individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità* emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e vengono previste scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione è realizzata tenendo conto della distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera Amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, le misure di prevenzione individuate



e valutate possono essere obbligatorie se previste dalla norma o ulteriori se previste nella sezione 2.3. “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO. Le misure ulteriori sono valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei Responsabili per i Settori di competenza, identificando annualmente le aree “sensibili” su cui intervenire.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.

Le misure di contrasto intraprese e da intraprendere dall’Ente sono contenute nella sezione 2.3. “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025-2027 e sono dettagliate di seguito.

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte, delle azioni attuate e dei risultati conseguiti. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

2.3.9. LE MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.

La sezione 2.3. “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO prevede misure generali di contrasto alla corruzione, la cui attuazione è rimessa a ciascun Funzionario Responsabile di Settore: il livello di raggiungimento di tale obiettivo, da parte di ciascun Responsabile di Settore, è valutato annualmente da parte del Nucleo di Valutazione, ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato.

2.3.9.1. I controlli interni.

A supporto del perseguimento degli obiettivi della presente sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025-2027, è da considerare strumento fondamentale il sistema dei controlli interni.

In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’Ente, è il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti ai sensi dell’art.147 bis del T.U.E.L. che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità della presente sezione.

Questo Ente, in attuazione del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 15.02.2013, esecutiva, ha approvato il Regolamento comunale sui controlli interni, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n.30/2014, n.47/2014 e da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 71/2018, con la quale è stato completamente riscritto il Titolo V riguardante il controllo sulle società partecipate.

Il sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa, posto sotto la direzione del Segretario, è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.

Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Ad ogni Responsabile di Settore sono inviati i report contenenti le risultanze del controllo semestrale nonché la Relazione annuale sui controlli.

Le risultanze del controllo annuale sono trasmesse, a conclusione di ciascun anno, al Sindaco e alla Giunta, al RPCT, al Revisore, al Nucleo Tecnico di Valutazione, ai Responsabili di Settore dirigenti e al Presidente del Consiglio comunale, e poi formalmente comunicate al Consiglio comunale.

Per quanto concerne i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti relativi ai progetti, che l’Ente intende realizzare con i fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Decreto Legge



31/05/2021 n. 77, convertito con Legge 29/07/2021 n. 108 “Governance” del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in particolare l’art. 9 rubricato “Attuazione degli interventi del PNRR”, individuando anche gli Enti Locali tra le Amministrazioni preposte alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, al comma 3 stabilisce che: “Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”.

Pertanto, in considerazione:

- dell’estensione dei controlli successivi di regolarità amministrativa anche agli atti riguardanti i progetti e gli interventi di questo Ente inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e finanziati con i fondi comunitari;

- della particolare complessità ed articolazione delle procedure finalizzate alla realizzazione dei suddetti progetti ed interventi, rigorosamente disciplinati da normative emanate ad hoc e che richiedono particolari approfondimenti in ordine alle modalità, tempistiche, eventuali vincoli, procedimenti e provvedimenti, ed in primis alle corrette procedure finanziarie necessarie per garantirsi l’assegnazione delle risorse;

il Segretario Generale con propria determinazione n.117 in data 07/02/2023 ha ritenuto necessario costituire un Ufficio strutturato che fosse di supporto all’attività di controllo demandata direttamente allo stesso e composto da personale del Settore Affari Generali, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento sui controlli interni, in possesso di professionalità adeguata allo svolgimento delle istruttorie in linea con le più stringenti esigenze di garanzia del rispetto dei canoni di legalità e di correttezza giuridico-amministrativa degli atti adottati per gli investimenti finanziati con i fondi del PNRR; ed inoltre, in sede di prima applicazione della normativa speciale rivolta ai controlli sull’utilizzo dei fondi comunitari, ha ritenuto di dover sottoporre a controllo tutta la documentazione riguardante l’avvio dei progetti finanziati con i fondi del PNRR.

Alla luce dello stesso Decreto Legge 31/05/2021 n. 77, convertito con Legge 29/07/2021 n. 108, nonché delle Linee di indirizzo sui Controlli interni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti emanate con deliberazione n.18/SEZAUT/2020/INPR durante l’emergenza da Covid 19, della Nota di coordinamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.13/SEZAUT/2022/INPR in materia di controlli sull’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e da ultimo della Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 26 in data 29/07/2022 che detta le specifiche procedure finanziarie degli interventi del PNRR è stata inoltre disposta l’integrazione del sistema di controllo descritto nel Regolamento sui controlli interni dell’Ente, con le indicazioni contenute nella specifica “check list” elaborata dalla RGS nelle Circolari sopra richiamate, relativamente alle opere finanziate all’interno del PNRR. Non è stata ravvisata la necessità di modificare il Regolamento sui controlli interni in quanto l’obbligo di sottoporre a controllo gli atti inerenti agli interventi finanziati con i fondi del PNRR discende dalla legge. Il sistema di gestione e controllo di tali atti deve essere realizzato in sinergia con il sistema organizzativo interno di prevenzione della corruzione dal momento in cui il quadro operativo per l’attuazione del PNRR si innesta sul vigente sistema amministrativo di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi. Al fine di favorire un’efficace fase dei controlli, nello stesso sistema di controllo è stato pertanto garantito il coordinamento tra le misure della sezione 2.3. del PIAO, “Rischi corruttivi e trasparenza” (l’ex Piano triennale di prevenzione della corruzione) e le misure introdotte in attuazione delle istruzioni tecniche emanate dalla RGS.

Il sistema di controllo degli atti inerenti agli interventi finanziati con i fondi del PNRR è stato pertanto organizzato nelle seguenti fasi e nel dettaglio:

- con la costruzione di un sistema organizzativo interno (c.d. “governance”) per coordinare i vari soggetti coinvolti nell’attuazione di milestone e target del PNRR, mediante una cabina di regia e un tavolo tecnico-finanziario;

- intervento sul DUP (come da circolare n. 29/2022 della RGS) aggiornando la parte seconda – “Indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio”, inserendo i progetti PNRR finanziati e da finanziare nel programma triennale delle opere pubbliche e nel programma triennale dei servizi e forniture, valutando la necessità di adeguare il programma del fabbisogno di personale, individuando le risorse finanziarie e le strategie per il potenziamento delle risorse umane;



- implementazione del sistema informativo contabile, informativo interno e informativo esterno al fine di consentire, da un lato, l'archiviazione informatica di tutti i dati e atti sull'avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi al fine di riversarli, poi, in REGIS e, dall'altro, di monitorare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi nei tempi programmati, adottando tempestivamente misure di autocorrezione in caso di scostamenti;

- predisposizione di eventuali direttive in tema di controlli successivi di regolarità contabile e amministrativa in capo al sottoscritto Segretario Comunale, al fine di consentire l'assolvimento tempestivo delle verifiche su tutti gli atti di gestione adottati dal Comune in qualità di soggetto attuatore del PNRR, finalizzati a verificare tutti gli elementi indicati nella Circolare MEF 30 del 11/8/2022.

Le nuove "Misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione. Adeguamento del sistema dei controlli interni" sono state approvate dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 49 del 13 aprile 2023. Nel corso del 2023 e del 2024, sono state trasmesse ai Funzionari Responsabili di Settore ulteriori direttive in materia, al fine di completare l'adeguamento del sistema delle misure organizzative interne per gli interventi del PNRR.

La Relazione sui controlli di legalità ed amministrativo-contabili sugli interventi PNRR relativi all'anno 2023 è stata trasmessa dallo Scrivente Segretario Generale al Sindaco ed ai Funzionari Responsabili di Settore con nota prot. n. 2925/2024 ai fini dell'attuazione delle eventuali misure correttive, integrando ove possibile i provvedimenti già adottati. Quella invece relativa all'anno 2024 risulta attualmente in fase di perfezionamento e, a seguito della sua ultimazione, sarà oggetto della medesima procedura di trasmissione.

Ai sensi del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, come già avvenuto nel secondo semestre dell'anno 2022 e negli anni 2023 e 2024, anche nel periodo di vigenza della presente sezione, gli atti ed i contratti adottati per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR saranno quindi sottoposti ai controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
1. Controlli interni	Segretario Generale Ufficio di supporto ai controlli Interni	100%	Svolgimento attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale	Controlli semestrali espletati Relazione annuale sui controlli trasmessa	%	100%	=

2.3.9.2. La formazione in tema di prevenzione alla corruzione, trasparenza e Codice di Comportamento.

La Legge n. 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'azione amministrativa.

L'aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i principi della trasparenza amministrativa e la parità di trattamento.

L'obiettivo è quindi di creare un sistema organizzativo di contrasto alla corruzione fondato sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale.

Il RPCT, compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali a disposizione, deve prevedere una Sezione, nell'ambito del Piano formativo annuale, dedicata alla formazione riguardante le norme e le metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e per l'osservanza del Codice di Comportamento.

Le iniziative formative devono tener conto anche del possibile contributo degli operatori interni, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi "in house". I fabbisogni formativi sono individuati, in tale materia, dal RPCT d'intesa con i Responsabili di Settore.

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:



- a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
b) livello specifico, rivolto al RPCT ed a tutti i Responsabili di Settore.
Sono attualmente in fase di programmazione gli interventi formativi annuali, di livello generale e specifico, rivolti al personale dipendente dell'Ente.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
2. Formazione	Responsabil e della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	100%	Realizzazione di corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di comportamento	Entro il 15 dicembre di ogni anno	Percentuale del numero di attestati di corso formativo completato sul numero dei dipendenti	%	100%	=

2.3.9.3. Il Codice di comportamento.

Tra le misure di prevenzione della corruzione i Codici di Comportamento rivestono un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei dipendenti pubblici e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con la sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e con le Carte dei Servizi.

Nel corso del 2023, con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 19 dicembre 2023, si è provveduto ad approvare il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda, rivisto alla luce delle nuove "Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle amministrazioni pubbliche" adottate da ANAC con deliberazione n. 177/2020, e delle ulteriori novità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2023, recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013).

Le principali novità apportate dal nuovo Codice di comportamento sono principalmente tese a:

- rafforzare il divieto assoluto di discriminazione, precisando che il dipendente è obbligato a conformare la condotta sul luogo di lavoro al rispetto della personalità, della dignità e dell'integrità fisica e psichica degli altri dipendenti e, in tema di rapporti con il pubblico, si prevede un comportamento idoneo alla soddisfazione dell'utente;
- promuovere l'utilizzo responsabile degli strumenti informatici e dei social media, vietando di diffondere e pubblicare, anche tramite social network, notizie ed informazioni di cui il dipendente pubblico sia a conoscenza per ragioni del proprio ufficio. Anche le opinioni del dipendente nei semplici post social devono essere espresse a titolo personale e senza coinvolgere la pubblica amministrazione di appartenenza, per tutelarne l'immagine e la reputazione. Ugualmente l'uso degli account istituzionali è consentito esclusivamente per scopi lavorativi, venendo altresì vietato al dipendente l'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali per comunicazioni istituzionali ovvero per attività relative al servizio, salvo il caso di oggettivo impedimento all'uso della posta istituzionale;
- rafforzare la responsabilità professionale del Funzionario Responsabile di Settore con incarico di elevata qualificazione: questa figura, d'ora in poi, avrà la responsabilità diretta per la crescita professionale dei collaboratori e dovrà pertanto favorire le occasioni di formazione e le opportunità di sviluppo di tutti i dipendenti, curando al contempo il benessere organizzativo dei dipendenti assegnati favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra collaboratori;
- incentivare il rispetto per l'ambiente: i comportamenti dei dipendenti pubblici dovranno essere in linea con le logiche di contenimento dei costi, in particolare, sul consumo energetico e della sostenibilità ambientale.

Il Codice di Comportamento si applica ai dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda e trova applicazione anche nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o



servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. A tal fine, nei provvedimenti di incarico e nei contratti di collaborazione, consulenza e servizi, sono inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi in esso specificatamente indicati.

I singoli Responsabili dei Settori sono pertanto tenuti a vigilare sull'osservanza delle regole del Codice di Comportamento, sia da parte dei dipendenti del proprio Settore, sia da parte dei fornitori e collaboratori con i quali hanno stipulato un contratto.

La violazione del Codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare ma può comportare anche responsabilità amministrativa, contabile e civile se correlata anche a violazione di legge o regolamenti.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
3. Codice di comportamento	A) Tutti i dipendenti dell'Ente; collaboratori, consulenti, titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche; collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione B) Responsabili dei Settori con incarico di E.Q.	0	A) Osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda B) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento da parte dei dipendenti del proprio Settore, nonché dei fornitori e collaboratori con cui è stato stipulato un contratto	Tempestivamente e con immediatezza e per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027	Numero delle sanzioni disciplinari applicate nel corso dell'anno	Unità	1	-

2.3.9.4. La rotazione del personale.

L'avvicendamento del personale sulle attività contribuisce a ridurre il rischio di essere sottoposti a pressioni esterne o al sorgere di relazioni potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La rotazione del personale, soprattutto nelle aree a maggior rischio corruttivo, diventa così strumento di prevenzione. La rotazione può essere classificata in ordinaria e straordinaria.

- *Rotazione ordinaria*: l'art. 1, comma 10 lett. b), della legge 190/2012 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Il legislatore, per assicurare il "corretto funzionamento degli uffici", consente di soprassedere alla rotazione di dirigenti (e funzionari) "ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale" (art. 1 comma 221 della legge 208/2015).

Uno dei principali vincoli di natura oggettiva, che le Amministrazioni di medie dimensioni incontrano nell'applicazione dell'istituto, è la non fungibilità delle figure professionali disponibili, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Sussistono ipotesi in cui è la stessa Legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere coloro che lavorano in



determinati uffici, in particolare quando la prestazione richiesta sia correlata al possesso di un'abilitazione professionale e talvolta all'iscrizione ad un Albo (è il caso, ad esempio, di ingegneri, architetti, farmacisti, assistenti sociali, educatori, avvocati, ecc.). ANAC osserva che, nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee, l'amministrazione non possa, comunque, invocare il concetto di infungibilità. In ogni caso, ANAC riconosce che sia sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo (PNA 2019 e successivi aggiornamenti).

L'Autorità ha riconosciuto come la rotazione ordinaria non sempre si possa effettuare, "specie all'interno delle amministrazioni di piccole dimensioni". In tali circostanze, è "necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nei Piani le ragioni della mancata applicazione dell'istituto".

Si segnala al proposito che nel Comune di Fiorenzuola d'Arda, al fine di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e salvaguardare la continuità della gestione amministrativa nonché le specificità professionali acquisite dai Funzionari Responsabili di Settore, particolarmente marcate all'interno dell'Ente, e conseguentemente, di mantenere gli attuali standard di erogazione dei servizi, risulta difficoltoso, anche per ragioni legate a criticità peculiari del contesto interno e all'attuale struttura dell'Ente, procedere alla rotazione c.d. "ordinaria" dei Funzionari Responsabili di Settore fra loro, tenuto conto, si ribadisce, del possesso di specifiche competenze e professionalità ed esperienze maturate nel tempo, oltre al titolo di studio.

Resta tuttavia in capo al singolo Funzionario Responsabile di Settore l'adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria tali da garantire la riduzione del rischio, attraverso la promozione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività e trasparenza, quali:

- a) l'attenzione ad una corretta articolazione dei compiti e delle competenze del personale del Settore preordinata ad evitare il concentrarsi di più mansioni in un unico soggetto;
- b) meccanismi di condivisione e compartecipazione del personale, in ambiti specifici e per particolari procedimenti, e la rotazione di più soggetti responsabili dell'istruttoria, tali da esercitare un controllo sul reciproco operato atto a prevenire situazioni di accentramento.

- *Rotazione straordinaria*: è prevista dall'art. 16 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione n. 215 del 26/3/2019).

È obbligatoria la valutazione della condotta "corruttiva" del dipendente, nel caso dei delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente (per completezza, Codice penale, artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis).

L'adozione del provvedimento è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. 235/2012. Secondo l'Autorità, "non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'Amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento" (deliberazione 215/2019).

In questo Ente è prevista l'attivazione della misura della rotazione straordinaria nei casi richiamati dall'art. 16 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., secondo le disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019). Si precisa che, negli anni precedenti, la rotazione straordinaria è stata applicata per n. 0 situazioni.



Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
4. Segregazione e delle funzioni – alternativa alla rotazione del personale	Responsabili dei Settori Responsabili e della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	20%	A) attenzione ad una corretta articolazione dei compiti e delle competenze del personale del Settore preordinata ad evitare il concentrarsi di più mansioni in un unico soggetto; B) adozione di meccanismi di condivisione e compartecipazione del personale, in ambiti specifici e per particolari procedimenti, e della rotazione di più soggetti responsabili dell'istruttoria, tali da esercitare un controllo sul reciproco operato atto a prevenire situazioni di accentramento	Per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027	Percentuale dei procedimenti in cui si è prestata attenzione ad una corretta articolazione dei compiti e delle competenze del personale del Settore preordinata ad evitare il concentrarsi di più mansioni in un unico soggetto e sono stati adottati meccanismi di condivisione e compartecipazione del personale e della rotazione di più soggetti responsabili dell'istruttoria	Percentuale	10%	+

2.3.9.5. La gestione del conflitto di interesse, con particolare riferimento all'area dei contratti pubblici.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda riconosce l'importanza della gestione del conflitto di interessi come misura della prevenzione della corruzione, in particolar modo nell'ambito dei contratti pubblici.

L'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 (introdotto dalla Legge 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i Responsabili del Procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e ad assumere i provvedimenti conclusivi, debbano astenersi in caso di "conflitto di interessi", segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto.

Il D.P.R. n. 62/2013, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, modificato con D.P.R. n. 81/2023, norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14. L'art. 7 del citato D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, stabilisce che il dipendente si debba astenere sia dall'assumere decisioni, che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi:

- dello stesso dipendente;
- di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- di persone con le quali il dipendente abbia "rapporti di frequentazione abituale";
- di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di "grave inimicizia" o di credito o debito significativi;
- di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente pubblico ha il dovere di astenersi anche in ogni caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza". Ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Responsabile dell'ufficio di appartenenza o al RPCT se la situazione di conflitto riguarda il Responsabile di Settore.

Sull'obbligo di astensione decide il Responsabile dell'ufficio di appartenenza o il RPCT, se la situazione di conflitto riguarda il Responsabile di Settore, il quale valuterà, nel caso concreto, l'effettiva sussistenza del contrasto tra l'interesse privato e l'interesse pubblico e, nel caso, provvederà a sostituire il dipendente nello svolgimento dell'attività.



Allo scopo di assicurare che i Responsabili di Settore si astengano in caso di conflitto di interessi, gli stessi, devono inserire, in ogni provvedimento amministrativo che assumono, un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1992, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Ogni Responsabile di Settore deve inoltre acquisire e confermare le dichiarazioni della insussistenza di conflitto di interesse dei dipendenti e procedere al loro periodico aggiornamento (sempre obbligatorio in caso di variazioni delle condizioni professionali del dipendente).

La violazione dei doveri in materia di conflitto di interesse costituisce un comportamento contrario ai doveri di ufficio del dipendente pubblico ed è soggetta a responsabilità disciplinari oltre alle ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative che possono derivare dalla violazione.

Con particolare riferimento all'area dei contratti pubblici, il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) disciplina specificatamente l'ipotesi di conflitto di interessi all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli operatori economici, si applica l'art. 95, comma 1, lett. B) del Codice dei contratti pubblici, secondo cui l'operatore economico deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ed è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi pubblici che non sia diversamente risolvibile.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
5. Astensione in caso di conflitto di interesse	A) Responsabili dei Settori e B) Segretario Generale	A) e B) 100%	A) Previsione, in ogni provvedimento amministrativo, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1992, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda B) Effettuare una verifica annuale a campione, per ciascun Settore, delle dichiarazioni in ordine all'assenza del conflitto di interessi nell'ambito di una procedura di affidamento di lavori o forniture di beni o servizi	Tempestivamente e con immediatezza e per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027	A) Percentuale del numero di dichiarazioni sul numero di provvedimenti amministrativi emessi B) Percentuale del numero di controlli sul numero dei Settori	Percentuale	A) 95% B) 0%	A) + B) +

2.3.9.6. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di elevata qualificazione.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente pubblico ha il dovere di dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed ha, inoltre, l'obbligo di tenere aggiornata l'Amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda applica la dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del D.Lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957 nonché degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 –27 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Inoltre, l'Ente, per il tramite del Settore Economico-finanziario e risorse umane, richiede puntualmente ai Responsabili di Settore, all'atto del conferimento dell'incarico di E.Q., la dichiarazione sulla insussistenza di



cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 39/2013 ed in particolare dell'articolo 20.

Nello specifico il D.Lgs 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della Legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, nella quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause ostative al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

La disciplina puntuale è contenuta nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale. n. 207/2002, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 74/2011.

Questa Amministrazione intende verificare quindi, tramite il Settore Economico-finanziario e risorse umane, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. A tal fine il controllo deve essere effettuato:

1. all'atto del conferimento dell'incarico;
2. annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il RPCT contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39/2013 e vigila affinché siano assunte le determinazioni.

Per gli incarichi di E.Q., l'Ente richiede con cadenza annuale apposita dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza di cause d'incompatibilità previste dalla vigente normativa. Nel caso in cui, nel corso dell'anno, e comunque in qualsiasi ulteriore momento, dovessero sopraggiungere cause d'incompatibilità al mantenimento dell'incarico, è richiesta sollecita comunicazione al RPCT e al Responsabile del Settore Economico-finanziario e risorse umane. La suddetta dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
6. Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi di elevata qualificazione	Responsabile e Settore Economico-finanziario e risorse umane	100%	A) Obbligo di acquisire preventiva autocertificazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità; B) Obbligo di aggiornare la	A) sempre prima di ogni incarico B) annualmente	A) Percentuale del numero di autocertificazioni sul numero degli incarichi di elevata qualificazione conferiti B) Percentuale del numero di	Percentuale	100%	=



			predetta autocertificazione		autocertificazio ni aggiornate sul numero degli incarichi di elevata qualificazione conferiti			
--	--	--	--------------------------------	--	---	--	--	--

2.3.9.7. Conferimento ed autorizzazioni di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti.

Il cumulo in capo ad un medesimo Responsabile di Settore con incarico di E.Q. di diversi incarichi conferiti dall'Amministrazione comunale può comportare il rischio di una eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del Funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del Responsabile di Settore con incarico di E.Q. può realizzare situazioni di conflitto d'interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di tutti i dipendenti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione deve valutare gli eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione sia svolta in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se Responsabile di Settore con incarico di E.Q., di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (art. 53, comma 12, D.Lgs n. 165/2001): tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere l'Amministrazione a negare lo svolgimento dell'incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'Amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Amministrazione).

Come specifica misura di trasparenza, i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante, sono tempestivamente pubblicati nel sito Amministrazione Trasparente.

Il conferimento di incarichi a dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda rispetta la procedura di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. La relativa procedura per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 207/2002, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 74/2011 nonché dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Tale misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione).

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
7. Conferimento o ed autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A) Responsabil e del Settore Economico- finanziario e risorse umane, Responsabili di Settore e Segretario generale	A) 100% B) 0%	A) Applicazione delle procedure di autorizzazione previste dall'art.53 D.Lgs 165/2001, nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal vigente	A) Sempre ogni qualvolta si verifichi il caso e per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza"	A) Percentuale del numero di autorizzazioni conformi sul numero delle richieste B) Numero delle sanzioni disciplinari per mancata	Percentuale	A) 100% B) 0%	=



	B) Responsabili dei Settori con incarico di E.Q. e tutti i dipendenti		Codice di Comportamento; B) Divieto di svolgere incarichi extra- istituzionali, anche a titolo gratuito, senza la preventiva autorizzazione / comunicazione	del PIAO 2025- 2027 B) Sempre ogni qualvolta si verifichi il caso e per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025- 2027	autorizzazione e comunicazione sul numero degli incarichi extra- istituzionali svolti			
--	---	--	---	--	---	--	--	--

2.3.9.8. Attività successiva alla cessazione del servizio (pantouflage).

L'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone: «*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*». Con la disposizione in esame il legislatore ha integrato la disciplina della prevenzione della corruzione nell'ambito della complessa e articolata materia degli incarichi pubblici, mediante l'introduzione di misure in materia di *post-employment* (appunto, il pantouflage o "incompatibilità successiva"), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato. Come già chiarito da ANAC nel PNA del 2013 "il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti".

I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione Comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.

Con Delibera n. 493/2024, approvata il 25 settembre 2024, l'ANAC ha emanato le Linee Guida n. 1 in tema di cosiddetto "divieto di pantouflage" – art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001. Tale documento fornisce indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage, allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del pantouflage. Le summenzionate linee guida sono da intendersi come integrative di quanto indicato già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.



Si evidenzia, inoltre, che il legislatore ha attribuito ad Anac diverse competenze in materia di pantouflage: emanazione di pareri ed esercizio di un potere regolatorio che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite linee guida.

In attuazione dell'art.53, comma 16 ter, del Dlgs. 165/2001 e s.m.i. l'Ente applica le seguenti misure:

a) Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dei concorrenti, della condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri negoziali per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda, in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001. È prevista l'esclusione dalle procedure di affidamento dell'operatore economico che non abbia rispettato tale divieto di *pantouflage*. Il contratto concluso in violazione del divieto di pantouflage è nullo.

b) Inserimento, nei contratti per la costituzione di rapporti di lavoro dipendente stipulati dal Settore Economico-finanziario e risorse umane, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Ove, a seguito di segnalazione ed esposti, emerga la violazione del divieto di *pantouflage* da parte di ex-dipendenti, si procederà ad azione di risarcimento danni.

Si applicano altresì le norme contenute nel Codice di comportamento adottato dall'Ente.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
8. Attività successiva alla cessazione del servizio (Pantouflage)	A) Responsabili dei Settori con incarico di E.Q. B) Responsabil e Settore Economico-finanziario e risorse umane	A) e B) 100%	A) Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dei concorrenti, della condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri negoziali per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda; B) Inserimento, nei contratti per la costituzione di rapporti di lavoro dipendente stipulati	Sempre, ogni qualvolta si verifichi il caso e per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027.	A) Percentuale dei bandi di gara o atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici in cui è prevista la condizione relativa al pantouflage sul numero totale degli affidamenti B) Percentuale degli inserimenti della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti	Percentuale	A) e B) 100%	=



			dal Settore Economico-finanziario e risorse umane, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.		conclusi con l'apporto decisionale del dipendente, sul totale dei contratti di lavoro stipulati dal Settore Economico-finanziario e risorse umane			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

2.3.9.9. Formazione di commissioni di gara, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi direttivi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Per quanto riguarda la disposizione di cui alla lett. a), prima della costituzione delle Commissioni, viene acquisita dal Settore Economico-finanziario e risorse umane una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed allegati i relativi curricula.

Per quanto riguarda l'applicazione della disposizione di cui alla lett. b), prima dell'assegnazione viene acquisita dal Responsabile competente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di condanne.

Per quanto riguarda la disposizione di cui alla lett. c), prima della costituzione delle commissioni viene acquisita dal Responsabile competente per la gara una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di condanne, ai sensi, in caso di affidamenti, dell'art. 93, del D.Lgs. n. 36/2023 ed allegati i relativi curricula, in applicazione dell'art. 28 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023.

L'ente provvederà a verificare a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione di quanto sopra esposto sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso Decreto Legislativo.



Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
9. Formazione di commissioni, assegnazioni e agli uffici e conferimenti o di incarichi in casi di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	Responsabili e Settore Economico-finanziario e risorse umane Responsabili dei Settori con incarico di E.Q.	100%	Acquisizione dell'autocertificazione e di assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001.	Tutte le volte che si deve formare una commissione di concorso o gara, fare un'assegnazione e agli uffici o conferire incarichi direttivi	Percentuale delle autocertificazioni acquisite sul numero degli incarichi direttivi o di componenti delle commissioni conferiti	Percentuale	100%	=

2.3.9.10. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower).

Il recente D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", allarga in maniera significativa e sotto diversi profili il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing ed introduce le c.d. "segnalazioni esterne". L'ANAC diventa l'unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato.

La prima novità del Decreto è rappresentata dalla previsione normativa che annovera, fra i soggetti obbligati ad applicare la disciplina, le imprese private che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, oppure che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, in materia soprattutto di protezione del risparmio, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto questa media di lavoratori subordinati oppure che hanno adottato Modelli di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e che hanno nominato un Organismo di Vigilanza (ODV). A questi si aggiungono i soggetti del settore pubblico ed altri soggetti previsti all'articolo 1 del D.Lgs. 24/23.

Il D.Lgs n.24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa si applica alle seguenti persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni:

- a) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n.165/2001), tra cui gli enti pubblici non economici nazionali e regionali e le Autorità amministrative indipendenti;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (art. 2359 CC), delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;



- c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- d) i lavoratori autonomi;
- e) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, di cui ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante, di cui ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica.

Inoltre, la tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga durante il processo di selezione o durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il nuovo Decreto prevede, oltre alla ordinaria facoltà, in capo ai segnalanti, di rivolgere segnalazioni attraverso canali di segnalazione interna, anche la possibilità di rivolgere all'ANAC segnalazioni esterne. Si tratta di un canale di comunicazione indipendente e autonomo, ad ulteriore garanzia dell'efficacia della disciplina e di tutela del segnalante, attivabile tuttavia solo in presenza di alcune condizioni predefinite e pertanto configurabile come eccezionale. Più specificatamente, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il D.Lgs n.24/2023 introduce a carico delle pubbliche amministrazioni i seguenti obblighi:

- attivare propri canali di segnalazione interna che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- affidare la gestione del canale di segnalazione interna a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Nei soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del RPCT, la gestione del canale di segnalazione interna deve essere affidato a quest'ultimo.



- predisporre procedure specifiche in materia di whistleblowing che consentano di gestire, in modo conforme, anche segnalazioni pervenute mediante canali distinti da quello scritto e informatizzato ossia in forma orale (effettuate tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole);

- garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo:

a) rilasciando avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantenendo interlocuzioni con la persona segnalante, richiedendole, se necessario, integrazioni;

c) dando diligente seguito alla segnalazione;

d) fornendo riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettendo a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione. In aggiunta, il Decreto prevede che, qualora l'organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito;

- garantire che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, siano affiancate le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo (quali i soggetti segnalati e i c.d. "facilitatori"), ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il D.Lgs n.24/2023 è entrato in vigore il 30 marzo 2023 ma le disposizioni hanno avuto effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Il nuovo Decreto prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei casi in cui accerti che:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione,
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni,
- l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto,
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute,
- sono state commesse ritorsioni,
- la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza.

La tutela del whistleblower implica, a suo favore, la garanzia di non poter subire alcuna ritorsione e costituiscono ritorsione, a titolo esemplificativo, licenziamento o sospensione; retrocessione di grado; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro o riduzione dello stipendio; note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; coercizione, l'intimidazione, le molestie, discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, ecc.. L'onere di provare che tali condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, è a carico di colui che le ha poste in essere (l'inversione dell'onere della prova diviene quindi ulteriore rafforzamento della tutela del whistleblower).

Nel corso del 2023 il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha provveduto, con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 13 luglio 2023, ad aggiornare, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la procedura di tutela del whistleblower, adeguandola ai nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs n. 24/2023. In particolare si è provveduto:

- ad approvare un apposito atto organizzativo denominato "Procedure per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni di illeciti e disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing)", diretto a definire le procedure per la trasmissione delle segnalazioni del whistleblower e per la loro gestione all'interno dell'Ente. Nell'atto vengono forniti gli indirizzi operativi riguardanti la procedura di segnalazione degli illeciti, e in particolare i canali per inviare una segnalazione; la specificazione dei soggetti che possono inviare una segnalazione; il



destinatario delle segnalazioni; la procedura di gestione delle segnalazioni ricevute; le tutele previste per coloro che decidono di inviare una segnalazione; cosa può essere oggetto della segnalazione; il trattamento e la conservazione dei dati personali.

- ad attivare il proprio canale interno di segnalazione mediante la piattaforma informatica “Whistleblowing PA”, strumento messo gratuitamente a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni per dialogare con i segnalanti grazie a modalità che garantiscono l’anonimato; la stessa piattaforma, realizzata tramite il software GlobaLeaks e gestita esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione, è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti; garantisce il mantenimento e l’aggiornamento della piattaforma stessa; non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all’ente ed è un servizio qualificato AGID.
- ad attivare inoltre, tra i propri canali di segnalazione interna, il canale in forma orale, attraverso linea telefonica ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Fiorenzuola d'Arda è l'unica competente a ricevere e gestire le predette segnalazioni.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
10. Osservanza delle disposizioni di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	100%	Osservanza della procedura di tutela del whistleblower	Tempestivamente e con immediatezza e per tutto il periodo di validità della presente sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025-2027	Percentuale del trattamento delle segnalazioni ricevute secondo la normativa vigente	Percentuale	100%	=

2.3.9.11. Sottoscrizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda, anche in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, ha rinnovato il 7 settembre 2020 il “Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” con la Prefettura di Piacenza già sottoscritto in data 18.02.2015, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 12.02.2015, avente validità di cinque anni e pertanto scaduto nell'anno 2020. L'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta comunale n.119 in data 3 settembre 2020, ha provveduto al rinnovo di detto Protocollo di legalità per altri cinque anni, con scadenza pertanto nel 2025: il Protocollo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'interno del portale Amministrazione Trasparente, al seguente indirizzo: <http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/sezione/download/178810?search=&idSezione=2766&activePage=&sort=&>

In ottemperanza ai contenuti del nuovo Protocollo, oltre ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che “il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”, viene resa più stringente ed incisiva l'attività di controllo mediante una sensibile diminuzione delle soglie di valore per la richiesta dell'informazione antimafia precedentemente stabilite per gli appalti di lavori (da 250 a 150 mila euro e di 50 mila per tutti i subappalti) nonché l'istituzione di una soglia di valore, prima assente, di 100 mila euro per forniture di beni e servizi ed introduce, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, un'ulteriore soglia di 20 mila euro oltre la quale sono attivati i controlli.

Tale misura è diretta ad attuare un controllo reciproco dei partecipanti alle gare e sanzioni per il caso in cui qualcuno di essi cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di “regole di comportamento” finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i concorrenti.



Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
11. Protocollo di legalità per gli affidamenti	Responsabili dei Settori con incarico di E.Q.	100%	a) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che "Il mancato rispetto del Protocollo di legalità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto"; b) richiesta dell'informazione antimafia per gli appalti di lavori di importo superiore a 150 mila euro e per i subappalti di importo superiore a 50 mila euro nonché per forniture di beni e servizi di importo superiore a 100 mila euro e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di importo superiore a 20 mila euro.	Per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027	A) Numero degli inserimenti della clausola di salvaguardia sul numero totale di avvisi, bandi di gara e lettere di invito B) Numero delle richieste di informazione antimafia sul numero totale degli appalti di lavori di importo superiore a 150 mila euro e per i subappalti di importo superiore a 50 mila euro nonché per forniture di beni e servizi di importo superiore a 100 mila euro e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di importo superiore a 20 mila euro	Percentuale	100%	=

2.3.9.12. Monitoraggio del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda riconosce la rilevanza del monitoraggio dei termini dei procedimenti anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR. La delibera ANAC n.1310 del 28/12/2016 al punto 5.6 rileva che l'art. 43 del D. Lgs 97/2016 ha abrogato per intero l'art.24 del D.Lgs. n. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art.1, comma 28, della Legge 190/2012. Detto monitoraggio è stato pertanto abrogato per quanto riguarda l'obbligo di trasparenza mentre permane quale misura necessaria di prevenzione della corruzione. Il mancato rispetto dei termini del procedimento può essere considerato come un "evento sentinella" di un possibile malfunzionamento dell'attività amministrativa e la legge richiede che venga adeguatamente monitorato e valutato, anche per individuare le idonee misure correttive di carattere organizzativo o amministrativo, distinguendo peraltro le sospensioni legittime della decorrenza del termine, in applicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo nazionali (Legge n.241/90 e s.m.i.), regionali e di settore, e quelli che sono veri e propri ritardi attribuibili a profili organizzativi o di altra natura.

Come noto, "l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia" (articolo 2, comma 9 bis, Legge 241/1990). Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture



competenti o con la nomina di un commissario. Il *titolare del potere sostitutivo* entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Nel caso di omessa nomina del *titolare dal potere sostitutivo*, tale potere si considera "attribuito al dirigente generale" o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al "funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione". Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il *titolare dal potere sostitutivo* è il Segretario Comunale.

In questo Ente, in assenza di nomina specifica, risulta *titolare del potere sostitutivo* il Segretario Generale dott.ssa Maria Rosa Schillaci.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione del procedimento, fatto salvo l'esercizio sistematico del sistema dei controlli interni, ciascun Responsabile di Settore con incarico di E.Q. effettua il controllo dei tempi dei procedimenti del proprio Settore e, qualora dovesse riscontrare anomalie, provvede ad eliminarle, se l'anomalia riscontrata è direttamente risolvibile all'interno della sua struttura, informandone tempestivamente il RPCT mentre, se invece emergono profili di macro-organizzazione o vincoli amministrativi, il RPCT individua le misure più appropriate per il superamento delle anomalie.

Ogni Responsabile di Settore titolare di incarico di E.Q. deve comunicare tempestivamente al RPCT l'introduzione di ogni procedimento di nuova istituzione di propria competenza, illustrandone dettagliatamente i relativi passaggi endoprocedimentali ed i termini di conclusione del procedimento stesso.

I dati di monitoraggio sulla durata dei procedimenti vengono acquisiti nel report finale dei Responsabili di Settore, con indicazione dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini stabiliti.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
12. Monitoraggio o del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti	Responsabili dei Settori con incarico di E.Q.	100%	Monitoraggio del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti	Semestrale	Numero dei procedimenti conclusi nei termini	Percentuale	95%	+

2.3.9.13. Misure antiriciclaggio.

Il quadro normativo in materia di antiriciclaggio persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale; esso contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia complessivamente intesa. Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231 del 2007, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, per i seguenti ambiti:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'Amministrazione comunale è conseguentemente tenuta a collaborare con le autorità competenti, individuando e segnalando le attività ed i fatti rilevanti che potrebbero essere indicatori di operazioni di riciclaggio, limitatamente alle aree di intervento citate, coincidenti con aree di rischio già definite per il contrasto alla corruzione.



A tal fine è stato individuato, con decreto del Sindaco n. 20/2022 e da ultimo con decreto n. 24/2024, il "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio" del Comune di Fiorenzuola nella persona del RPCT Dott.ssa Marilena Calmi.

L'azione del Comune di Fiorenzuola d'Arda si esplica secondo le previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 231/2007, modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 concernente la *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione"* nonché nel rispetto delle *"Istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"* emanate dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia in data 23 aprile 2018 e della recente comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente ad oggetto *"Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR"*

Nel corso dell'anno 2023, mediante deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 13 aprile, sono state approvate le nuove disposizioni organizzative concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: in esse è previsto che tutti i Responsabili di Settore che, nell'esercizio della propria attività istituzionale, vengano a conoscenza di casi sospetti di riciclaggio sulla base degli indici di anomalia evidenziati nella comunicazione UIF 2018 del 23/04/2018 sono tenuti, senza indugio, e comunque, entro un massimo di 5 giorni, a trasmettere al Gestore delle segnalazioni una relazione nella quale sono evidenziati i nominativi, le operazioni sospette e le relative motivazioni;

- il Gestore, previa registrazione sul portale dedicato, provvede, entro i successivi 5 giorni, all'inserimento dei dati ed alla relativa segnalazione, gestendo i rapporti con l'Unità Informativa Finanziaria costituita presso la Banca d'Italia;

- il nominativo del segnalante dovrà essere mantenuto riservato.

- il Gestore terrà a tal fine un registro delle segnalazioni, non soggetto ad accesso, e custodirà tutte le segnalazioni ricevute;

- le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (Sos) connesse all'attuazione del PNRR dovranno essere accompagnate dal codice PN1 al fine di consentire all'Unità di informazione finanziaria (Uif) di Banca d'Italia di distinguerle da tutte le altre.

Altro aspetto significativo a fini di prevenzione della corruzione nell'ambito della disciplina antiriciclaggio è l'identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici, cioè "chi sta dietro" alle partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche. Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

L'obbligo di dichiarazione sul titolare effettivo, da rendersi tramite il modello ministeriale, è posto a carico degli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento con fondi PNRR. I relativi bandi di gara prevedono l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

A carico del "titolare effettivo" dell'affidamento è prevista, in base al modello ministeriale citato, la presentazione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

La dichiarazione sul "titolare effettivo" dovrà essere inserita nei bandi o negli atti prodromici all'affidamento di tutti gli appalti pubblici per le finalità di applicazione della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 125/2009).



Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
13. Misure anticiclaggio	A) e B) Responsabili dei Settori con incarico di E.Q.	100%	A) Osservanza della procedura organizzativa di segnalazione al "Gestore delle segnalazioni anticiclaggio" delle operazioni sospette di riciclaggio B) Inserimento della dichiarazione sul "titolare effettivo" nei bandi o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici	A) e B) Per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027	A) Numero di segnalazioni trattate in modo conforme sul numero di segnalazioni effettuate B) Numero di dichiarazioni sul "titolare effettivo" inserite sul numero totale degli affidamenti	Percentuale	100%	=

2.3.9.14. Misure anticorruzione e trasparenza, con riferimento alle società partecipate e agli enti controllati e partecipati.

Un'efficace strategia per la buona amministrazione deve necessariamente coinvolgere anche le società partecipate e gli enti controllati dal Comune.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda vigila sulla corretta e regolare applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati, in attuazione di quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

In materia di trasparenza il D.Lgs. n. 97/2016 ha significativamente esteso sia le pubblicazioni obbligatorie in materia di società pubbliche a carico degli enti controllanti e/o partecipanti (con un rafforzamento anche del regime sanzionatorio nel caso di non rispetto dei relativi obblighi), sia l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione e dell'accesso civico generalizzato previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 disponendo gli stessi anche a carico degli enti interamente di diritto privato di cui all'art. 2 bis, comma 3, dello stesso D.Lgs 33/2013, purché dotati di una significativa soglia dimensionale data dall'entità del bilancio non inferiore ai cinquecentomila euro.

Per quanto riguarda le società controllate e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2-bis della L. 190/2012 ed al richiamato art. 2-bis, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 33/2013, il controllo verte sull'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e, dunque:

- sulla nomina del RPCT;
- sull'adozione di un PTPCT;
- sull'adozione del modello n. 231/2001 (non obbligatorio, ma raccomandato dall'ANAC);
- sull'eventuale adozione di ulteriori misure organizzative di prevenzione della corruzione e trasparenza, in relazione alle attività svolte e alle proprie specificità organizzative;
- sul riscontro delle attestazioni del RPCT, ovvero dell'organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV a ciò deputato, in merito alle rispettive competenze di cui ai punti precedenti.

Per quanto riguarda le società a semplice partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato non in controllo pubblico, di cui all'art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza è svolto attraverso il riscontro delle attestazioni del rispettivo RPCT, ovvero dell'organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV a ciò deputato.



In merito alle specifiche misure di prevenzione della corruzione adottate dalle società, sia per quelle a controllo pubblico che per quelle meramente partecipate, l'indicazione dell'ANAC è comunque di integrare il modello 231/2001 con una specifica sezione dedicata all'anticorruzione.

L'Amministrazione comunale, nei limiti delle attribuzioni di propria competenza e funzionalmente ad un miglior esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione, può agire in funzione propulsiva e di stimolo nei confronti degli organismi partecipati.

Nel triennio 2025-2027 il Comune continuerà ad aggiornare i dati (di cui in particolare alle Linee Guida ANAC 1134/2017) presenti sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" con riferimento alle società partecipate o controllate, anche attraverso la segnalazione di eventuali carenze o inesattezze sui siti internet delle predette società, la richiesta di chiarimenti e adeguamento alle previsioni normative, anche sollecitando riflessioni sui dati pubblicati, nonché sulla messa in atto delle principali misure di prevenzione della corruzione (quali la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'adozione del modello 231/2001 o sua implementazione laddove già presente, con l'individuazione dei rischi propri di ciascuna organizzazione societaria, l'applicazione di un sistema di accesso civico adeguato a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013).

Relativamente alle misure di prevenzione della corruzione inerenti a tutte le società ed enti controllati o partecipati, si prevede di mantenere una particolare attenzione alla nomina dei rappresentanti dell'ente locale negli organi societari. Essi vengono scelti, in conformità agli indirizzi sulle nomine in enti e società partecipati dal Comune di Fiorenzuola d'Arda approvati dal Consiglio Comunale per il mandato 2021/2026 con deliberazione n.60/2021, previa pubblicazione da parte del Settore Affari Generali sul sito web comunale di un avviso, per acquisire le candidature rispetto ai ruoli da ricoprire.

Le candidature ricevute sono oggetto di esame sotto il profilo della loro ammissibilità da parte del Settore Affari generali. Le proposte di candidatura devono quindi essere corredate da:

- curriculum vitae;
- dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità di incarichi e/o cariche presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, nonché delle relative disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di Fiorenzuola d'Arda (si specifica che l'insussistenza delle suddette cause dovranno constare non solo in fase di autocandidatura, ma anche al momento della nomina/designazione nel qua);
- dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione previste negli "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed Istituzioni e società partecipate".

L'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità nei termini anzidetti è condizione di efficacia dell'incarico.

Tali dichiarazioni saranno tempestivamente acquisite al fine di consentire al Settore Affari Generali di effettuare le dovute verifiche prima del conferimento dell'incarico tramite decreto sindacale.

In merito alle società sono state, inoltre, adottate tutte le misure necessarie alla gestione della partecipazione, come richiesto dal D.Lgs. n. 175/2016, in particolare tramite l'adozione di piani di razionalizzazione ordinaria, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e mediante l'approvazione del provvedimento di Revisione periodica annuale.

Sono inoltre stati espletati le verifiche e i monitoraggi periodici richiesti ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000. I relativi report sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Fiorenzuola d'Arda.



2.3.10. IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA.

2.3.10.1. La trasparenza come misura generale di prevenzione e contrasto della corruzione.

La trasparenza è una leva importante per la prevenzione della corruzione: garantisce un più efficace controllo sociale, una maggiore responsabilizzazione del personale e diventa un importante deterrente rispetto a condotte non conformi. La trasparenza è quindi il mezzo attraverso cui prevenire o portare allo scoperto situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito, mala gestione e conflitto di interessi.

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, nell'apposita sezione denominata **"Amministrazione Trasparente"**, di una serie di dati, atti e informazioni la cui diffusione la vigente normativa ha reso obbligatoria (D. Lgs.14/03/2013 n.33 come modificato e integrato dal D.Lgs. 25/05/2016 n.97 (cd. FOIA). La stretta ed imprescindibile connessione esistente tra gli obblighi di pubblicazione e diffusione di tutti i dati, informazioni e atti in ottemperanza agli obblighi di trasparenza cui sono tenute tutte le Pubbliche Amministrazioni e la lotta ai fenomeni corruttivi è stata dichiarata dalla stessa Autorità Anticorruzione che, con delibera n.1310 in data 28/12/2016, ha indicato la necessità che il Piano triennale anticorruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si integrassero a vicenda, andando a formare un unico documento programmatico.

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati deve essere effettuata garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione.

Salvo diversa indicazione portata da specifiche norme, dati e documenti devono essere pubblicati tempestivamente. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.33/2013 i dati e i documenti sono pubblicati per un periodo di 5 anni. Decorso tale termine, essi sono accessibili mediante l'accesso civico generalizzato (FOIA). Nella pubblicazione di atti, informazioni o provvedimenti, i responsabili dispongono affinché siano resi non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, secondo quanto previsto dal *Garante per la tutela della privacy*.

2.3.10.2. L'accesso civico.

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del "Decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "Amministrazione Trasparente" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione. Questo tipo di accesso civico, che l'ANAC definisce "semplice", con l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 33/2013. Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "generalizzato". Il comma 2 stabilisce che "chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti". Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. È quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 20/12/2021 ha approvato il proprio



“Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato” recependo la normativa statale e le indicazioni ANAC vigenti in materia. Sul portale Amministrazione Trasparente, all'interno del sito istituzionale del Comune di Fiorenzuola d'Arda, è stato quindi aggiornato il registro degli accessi.

Nel corso del 2023, è stata svolta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Fiorenzuola d'Arda un'opera di ottimizzazione dell'efficacia del vigente Regolamento sull'accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato. Si sono inizialmente tenuti alcuni incontri informativi, formativi e di aggiornamento sulla tematica della trasparenza e dell'accesso: si è quindi provveduto all'aggiornamento della modulistica per le richieste di accesso e alla regolare tenuta e pubblicazione del Registro unico degli accessi, ed è inoltre stata ultimata la predisposizione dei contenuti della sezione “Accesso agli atti” sul sito comunale, ai fini della promozione, dell'informazione e dell'orientamento della cittadinanza rispetto all'esercizio del diritto di accesso: all'interno della sezione si trovano dettagliate informative sulle varie tipologie di accesso agli atti, unitamente alle relative modulistiche: è stato inoltre creato il collegamento alla relativa sezione di “Amministrazione Trasparente”, al fine di permettere anche da questa sezione la consultazione del Registro unico degli accessi. Si è infine regolarmente provveduto, anche nel corso dell'anno 2024, alla semestrale rilevazione, classificazione e registrazione per tipologie di richieste di accesso agli atti pervenute ai vari Settori comunali, ai fini della regolare pubblicazione dell'aggiornamento del Registro unico degli accessi sul sito istituzionale.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
14. Accesso civico "semplice" / Accesso civico "generalizzato" / Accesso documentale	RPCT	100%	Aggiornamento del Registro delle richieste di accesso	Per tutto il periodo di validità della presente sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025-2027	Aggiornamento semestrale del Registro delle richieste di accesso pervenute	Percentuale	100%	=

2.3.10.3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, a seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito GDPR) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di Regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare,



assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

2.3.10.4. I rapporti tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda, in data 28 dicembre 2023, mediante Decreto del Sindaco, ha designato la Società Consolve S.r.l, nella persona del Legale Rappresentante, Avv. Marco Giuri, nel ruolo di Responsabile della protezione dei dati personali dell'Ente, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

2.3.10.5. Fasi e soggetti responsabili della trasparenza.

Ai Funzionari Responsabili di Settore compete la responsabilità dell'attuazione dei contenuti di tutta la presente Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza". In particolare, gli stessi sono responsabili della pubblicazione dei dati, atti e informazioni di propria competenza, di cui all'Allegato 2.3.-03 "Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente", secondo le modalità procedurali già definite nella delibera ANAC n. 1310/2016 quale modificata e integrata dalla delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, che qui si intendono integralmente richiamate. Il Nucleo Tecnico di Valutazione esercita un'attività, ora rafforzata anche in tema di corruzione, di impulso nei confronti degli organi politici e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'elaborazione della presente sezione e suoi aggiornamenti, verificando altresì l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza mediante apposita attestazione (Delibera CIVIT - ora ANAC) n. 2/2012. Il Nucleo tecnico di valutazione di questo Comune, a cadenza annuale, ha rilasciato apposite attestazioni pubblicate sul sito circa il regolare assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza.

2.3.10.6. La trasparenza a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 495/2024.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2023, dell'emanazione delle delibere Anac n. 261 e 264 del 20 giugno 2023 e al fine di dare attuazione alla normativa speciale per gli interventi finanziati con fondi del PNRR, nel corso del 2024 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha avviato la revisione della sezione "Amministrazione Trasparente": in particolare, si è provveduto ai seguenti adempimenti:

- a) adeguamento della sottosezione "Bandi di gara e contratti", oggetto di interventi al fine di uniformare la sottosezione alle vigenti disposizioni in tema di trasparenza disciplinate nella Parte II del D. Lgs. n. 36 del 2023, rubricata "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti", in modo da permettere la pubblicazione delle informazioni sulle procedure di gara secondo quanto previsto dall'attuale normativa e da specifiche deliberazioni dell'ANAC (in particolare la Deliberazione n. 261/2023 e la Deliberazione n. 264/2023);
- b) all'interno della sottosezione "Altri contenuti", è stata inserita la sottosezione "Attuazione delle misure PNRR", contenente i provvedimenti inerenti agli interventi finanziati con i fondi del PNRR.

La predetta attività ha comportato anche l'adeguamento del software gestionale dei provvedimenti, in modo tale da alimentare, mediante un sistema di flusso informatizzato, la pubblicazione dei dati nella stessa sezione.

Per quanto attiene specificatamente gli interventi PNRR, resta naturalmente ferma la disciplina speciale dettata dalla normativa per la trasparenza degli stessi e dal MEF per quanto concerne la trasmissione dei



dati al sistema informativo "ReGiS", descritta nella parte speciale del PNA 2022, come aggiornata dalle Linee Guida e Circolari successivamente adottate dal MEF.

Si segnala, infine, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024 ha messo a disposizione alcuni schemi di pubblicazione, così da favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione. Si tratta nello specifico di tre nuovi schemi approvati dall'Autorità, relativi a: utilizzo delle risorse pubbliche; organizzazione delle pubbliche amministrazioni, controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

Contestualmente, Anac ha deciso di rendere disponibili, nella stessa sezione del sito, ulteriori dieci schemi, non ancora definitivamente approvati, per una sperimentazione di un anno su base volontaria da parte di amministrazioni ed enti che intendano avviare una fase pilota, in relazione alle modalità di pubblicazione dei diversi settori e tipologie di dati previsti e che possono inviare all'Autorità osservazioni in merito. Gli schemi in questione fanno riferimento agli obblighi di pubblicazione su: atti di carattere normativo e amministrativo generale; dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale; provvedimenti amministrativi di organi indirizzo politico e dirigenti amministrativi; sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; bilancio, preventivo e consuntivo, Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, e dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi; servizi erogati; procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati; informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici; attività di pianificazione e governo del territorio; interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda i tre schemi approvati, le amministrazioni e gli enti hanno a disposizione un periodo transitorio di dodici mesi per procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in "Amministrazione Trasparente". Questa attività sarà svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con i Responsabili interessati e verranno verificati i contenuti degli ulteriori schemi prima indicati.

2.3.10.7. Il sistema di monitoraggio interno della trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i compiti previsti dall'art. 43 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. in relazione all'efficacia del sistema di monitoraggio interno della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Tecnico di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, e, nei casi più gravi all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, eventuali significative anomalie nell'applicazione della disciplina della trasparenza (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione). Inoltre il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati in termini di completezza, chiarezza ed aggiornamento dei medesimi. Rimangono ferme, le competenze dei singoli Funzionari Responsabili di Settore, relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti a loro carico. Il Nucleo tecnico di valutazione vigila sul monitoraggio effettuato e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012) utilizzando le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza, ai fini della misurazione e valutazione delle performance, sia organizzativa, sia individuale, dei Funzionari Responsabili di Settore, in relazione alla pubblicazione dei dati.

2.3.10.8. Misure di tutela della trasparenza per l'anno 2025.

Misura	Responsabili	Target	Azioni	Tempi di realizzazione	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Baseline	Flag
Indice di trasparenza calcolato sulla base	Responsabili della pubblicazione e dei dati	Valore medio come attestato dall'Organismo di	Pubblicazione	Per tutto il periodo di validità della presente sottosezione	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione	Numero	> 1,2	=



dell'attestazione annuale dell'Organismo di valutazione		valutazione > 1,2		"Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027				
Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestazione annuale dell'Organismo di valutazione	Responsabili della pubblicazione e dei dati	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,7	Completezza del contenuto	Per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione	Numero	> 1,7	=
Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestazione annuale dell'Organismo di valutazione	Responsabili della pubblicazione e dei dati	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,7	Completezza rispetto agli Uffici	Per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione	Numero	> 1,7	=
Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestazione annuale dell'Organismo di valutazione	Responsabili della pubblicazione e dei dati	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,7	Aggiornamento	Per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione	Numero	> 1,7	=
Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestazione annuale dell'Organismo di valutazione	Responsabili della pubblicazione e dei dati	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,7	Apertura formato	Per tutto il periodo di validità della presente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione	Numero	> 1,7	=

2.3.11. IL COLLEGAMENTO TRA LE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E IL PNRR.

Il PNRR rappresenta al contempo una grande opportunità e una sfida per il Comune di Fiorenzuola d'Arda: una opportunità, per la dotazione finanziaria che mette a disposizione per la città e per la realizzazione di importanti investimenti; una sfida, in quanto l'utilizzo di tali risorse è vincolato a una tempistica e al rispetto di regole stringenti. Questo si riverbera in maniera significativa sull'impegno richiesto al personale che, a vario titolo, è coinvolto nella realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Il quadro operativo per l'attuazione del PNRR si innesta peraltro, inevitabilmente, sul vigente sistema amministrativo di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e ai relativi decreti attuativi, con la conseguenza che il sistema di gestione e controllo del PNRR a livello di ente deve essere realizzato in sinergia con il sistema organizzativo interno (c.d. "governance") di prevenzione della corruzione, al fine di generare un flusso di informazioni tra le strutture dedicate agli interventi PNRR, il RPCT ed i referenti



anticorruzione e trasparenza (Responsabili di Settore) e garantire il coordinamento tra le misure della sezione 2.3. del PIAO e quelle introdotte in attuazione delle istruzioni tecniche emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Nel corso del 2023 questo Ente ha pertanto provveduto, con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 13 aprile 2023, ad approvare le nuove “Misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione. Adeguamento del sistema dei controlli interni” in relazione ai progetti PNRR, organizzando il sistema di controllo in quattro fasi, e nel dettaglio:

1. la costruzione di un sistema organizzativo interno (c.d. “governance”) che coordini i vari soggetti coinvolti nell'attuazione di milestone e target del PNRR, mediante una cabina di regia e un tavolo tecnico-finanziario;
2. la necessità di intervenire sul DUP (come da circolare n. 29/2022 della RGS) aggiornando la parte seconda – “Indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio”, inserendo i progetti PNRR finanziati e da finanziare nel programma triennale delle opere pubbliche e nel programma triennale dei servizi e forniture, e valutando la necessità di adeguare il programma del fabbisogno di personale individuando le risorse finanziarie e le strategie per il potenziamento delle risorse umane;
3. l'implementazione del sistema informativo contabile, informativo interno e informativo esterno al fine di consentire, da un lato, l'archiviazione informatica di tutti i dati e atti sull'avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi al fine di riversarli, poi, in RGS e, dall'altro, di monitorare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi nei tempi programmati, adottando tempestivamente misure di autocorrezione in caso di scostamenti;
4. la disposizione di eventuali direttive in tema di controlli successivi di regolarità contabile e amministrativa, al fine di consentire l'assolvimento tempestivo delle verifiche sugli atti di gestione adottati dal Comune in qualità di soggetto attuatore del PNRR, finalizzati a verificare tutti gli elementi indicati nelle specifiche Circolari MEF.

2.3.12. IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA SEZIONE 2.3. “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” DEL PIAO 2025-2027.

L'ultima fase della gestione del rischio concerne l'attività di controllo rispetto all'attuazione delle misure per il trattamento del rischio indicate nonché di quelle relative alla trasparenza. Senza la programmazione e l'attuazione di un adeguato sistema di controllo, le previsioni della sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025-2027 rischierebbero di non avere la ragionevole certezza di un adeguato recepimento all'interno dell'Ente. È, forse, l'attività più complessa e delicata ma, al tempo stesso, quella che rende davvero la presente sezione uno strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il sistema di monitoraggio e riesame del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato dall'Ente prevede due livelli.

2.3.12.1. Livelli di monitoraggio.

Il monitoraggio di primo livello è in capo ai Responsabili di Settore che semestralmente rendicontano il grado di realizzazione delle misure della presente sezione, raccogliendo i dati e le informazioni necessari in base agli indicatori previsti. Degli eventuali scostamenti e delle motivazioni è informato il RPCT, titolare principale del monitoraggio di secondo livello, che terrà conto di queste indicazioni per la programmazione delle misure dell'anno successivo e per ogni altra azione conseguente.

Controllo di 1° livello: ciascun Funzionario Responsabile di Settore è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio elencate nella presente Sezione 2.3.. Ciascun Funzionario Responsabile, nell'ambito del controllo di 1° livello, è tenuto a trasmettere al RPCT – nei mesi di giugno e novembre - un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni della sezione.



Controllo di II° livello: il monitoraggio di secondo livello è svolto dal RPCT: oltre a valutare le informazioni pervenute dai Responsabili attraverso i summenzionati report, effettua una verifica di secondo livello, anche tramite appositi focus ispettivi e in occasione delle attività connesse alla compilazione della “griglia della trasparenza” da parte del Nucleo tecnico di valutazione. Il monitoraggio sulle pubblicazioni obbligatorie in tema di trasparenza aggiunge un ulteriore elemento di conoscenza sul funzionamento del sistema nel suo complesso.

Dell'attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall'ANAC. Tale relazione viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Nucleo di Valutazione dell'ente, come previsto dal PNA 2019 e 2022, ed è pubblicata in Amministrazione Trasparente nella sezione “Altri contenuti”.

2.3.12.2. Strumenti di controllo di secondo livello.

Strumenti di controllo di II livello	Descrizione	Responsabile
1) Analisi dei Report periodici dei Referenti per l'attuazione delle misure anticorruzione della sezione 2.3 del PIAO 2025-2027	I contenuti dei report semestrali predisposti dai Responsabili di Settore (15 giugno-30 novembre) possono essere oggetto di verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione per accertare l'effettiva attivazione delle misure previste nel piano.	RPCT
2) Controllo sulla trasparenza	Monitoraggio semestrale (15 giugno-30 novembre) rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte del Funzionario responsabile, nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni dell'Allegato 2.3.-03 al Piano. I report così redatti dai Responsabili verranno sottoposti al RPCT. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	RPCT